



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007 (28.11)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0255 (AVC)**

**15616/07  
ADD 1**

**LIMITE**

**COWEB 266**

**ADDENDUM ALLA PROPOSTA**

Mittente: Commissione europea

Data: 20 novembre 2007

Oggetto:

- Proposta di decisione del consiglio relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra
- Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 743 defin. - Volume 2

# **ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**

**tra le Comunità europee e i loro Stati membri,  
da una parte,  
e la Repubblica di Serbia, dall'altra,**

**IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
LA REPUBBLICA DI MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,**

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e

**LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

in appresso "la Comunità",

da una parte, e

**LA REPUBBLICA DI SERBIA,**

in appresso "la Serbia",

dall'altra,

in seguito denominate "le Parti",

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri.

CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità.

CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.

VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.

RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il presente accordo") creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.

TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano alla Serbia di essere vincolati come Parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006;

RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.

RICORDANDO che il 18 settembre 2007 sono stati firmati a Bruxelles l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e l'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Serbia;

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
  - a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
  - b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;
  - c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
  - d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
  - e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
  - f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia;
  - g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### *Articolo 2*

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

### *Articolo 3*

Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

### *Articolo 4*

Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

### *Articolo 5*

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.

### *Articolo 6*

La Serbia s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

### *Articolo 7*

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

### *Articolo 8*

L'associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

### *Articolo 9*

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

## **TITOLO II**

### **DIALOGO POLITICO**

#### *Articolo 10*

1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Serbia e

contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:
  - a) la piena integrazione della Serbia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
  - b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;
  - c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
  - d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

#### *Articolo 11*

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:
  - a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
  - b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
  - c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

#### *Articolo 12*

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.

#### *Articolo 13*

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balceni occidentali.

### **TITOLO III**

## **COOPERAZIONE REGIONALE**

#### *Articolo 14*

Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la



cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniquale volta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

La Serbia attua integralmente l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

**Articolo 15**  
**Cooperazione con gli altri paesi**  
**che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione**

Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- a) il dialogo politico,
- b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
- c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
- d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse *entro due anni* dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Serbia a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

**Articolo 16**  
**Cooperazione con gli altri paesi**  
**coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione**

La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

**Articolo 17**  
**Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE**  
**che non rientrano nel PSA**

1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi

settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e detto paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

## **TITOLO IV**

### **LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

#### *Articolo 18*

1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
  - a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
  - b) dei dazi antidumping o compensativi;
  - c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
  - a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87<sup>1</sup>, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
  - b) la tariffa serba applicata<sup>2</sup>.
5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>2</sup> Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.

- a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
- b) dall'adesione della Serbia all'OMC o
- c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC,

i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

- 6. La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

## **CAPITOLO I**

### **PRODOTTI INDUSTRIALI**

#### *Articolo 19*

##### *Definizione*

- 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
- 2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

#### *Articolo 20*

##### *Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali*

- 1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
- 2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

**Articolo 21**  
**Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali**

1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

**Articolo 22**  
**Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

**Articolo 23**  
**Riduzione accelerata dei dazi doganali**

La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

## CAPITOLO II

### AGRICOLTURA E PESCA

**Articolo 24**  
**Definizione**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Serbia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").

**Articolo 25**  
**Prodotti agricoli trasformati**

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

**Articolo 26**  
**Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8 700 tonnellate, espresse in peso carcase.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).

**Articolo 27**  
**Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:
  - a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a);
  - b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
  - c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.

**Articolo 28**  
**Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche**

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

### ***Articolo 29***

#### ***Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca***

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

### ***Articolo 30***

#### ***Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

### ***Articolo 31***

#### ***Clausola di revisione***

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

### ***Articolo 32***

#### ***Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca***

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunità avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunità e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità.

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunità può sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento.

Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunità notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3.

La Comunità ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti.

Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.

3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.

### *Articolo 33*

#### *Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche*

1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>3</sup>, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

---

<sup>3</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione (GU L 210 del 20.12.2007, pag. 26).

5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 del presente articolo non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.
6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo non violino le disposizioni del presente articolo.
7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

### **CAPITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

##### *Articolo 34*

##### *Ambito di applicazione*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

##### *Articolo 35*

##### *Concessioni più favorevoli*

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

##### *Articolo 36*

##### *Standstill*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1.

##### *Articolo 37*

##### *Divieto di discriminazione fiscale*

1. La Comunità e la Serbia si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.



**Articolo 38**  
**Dazi di carattere fiscale**

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

**Articolo 39**  
**Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Serbia sanciti nel presente accordo.

**Articolo 40**  
**Dumping e sovvenzioni**

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

**Articolo 41**  
**Clausola di salvaguardia**

1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
  - a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure
  - b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.
5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

- b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

**Articolo 42**  
**Clausola di penuria**

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
  - a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
  - b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

**Articolo 43**  
**Monopoli di Stato**

La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

**Articolo 44**  
**Norme di origine**

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

**Articolo 45**  
**Restrizioni autorizzate**

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

**Articolo 46**  
**Mancata cooperazione amministrativa**

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.
2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro:
  - a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
  - b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
  - c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

- b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
  - c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

#### *Articolo 47*

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

#### *Articolo 48*

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

## **TITOLO V**

### **CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI**

#### **CAPITOLO I**

#### **CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**

#### *Articolo 49*

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
- a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;

- b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.

#### *Articolo 50*

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
- a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
  - b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

#### *Articolo 51*

1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:
- a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
  - b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
  - c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).

## CAPITOLO II

### STABILIMENTO

#### *Articolo 52* *Definizione*

Ai fini del presente accordo:

- a) per "società comunitaria" o "società serba" s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Serbia. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Serbia viene considerata una società comunitaria o serba se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia;
- b) per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;
- c) per "filiale" di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione;
- d) per "stabilimento" s'intende:
  - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
  - ii) per quanto riguarda le società comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunità;
- e) per "attività" s'intende l'esercizio di attività economiche;
- f) le "attività economiche" comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
- g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Serbia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia;

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del

presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunità o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunità e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Serbia e controllate da cittadini della Comunità o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;

h) per "servizi finanziari" s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.

### *Articolo 53*

1. La Serbia agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:
  - a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
  - b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono
  - a) per lo stabilimento di società serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
  - b) per l'attività delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.
4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Serbia che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
  - a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;
  - b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società serbe, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.



- c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.

#### *Articolo 54*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

#### *Articolo 55*

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo<sup>4</sup> (in appresso: "l'ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 56*

1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

---

<sup>4</sup> Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Serbia, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

### *Articolo 57*

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.

### *Articolo 58*

1. Una società comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una società serba stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
  - a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
    - i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
    - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
    - iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
  - b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
  - c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società serba oppure una consociata o una filiale serba di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:
  - a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
  - b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.

### **CAPITOLO III**

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

##### *Articolo 59*

1. La Comunità e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terrà conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

##### *Articolo 60*

1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Serbia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

## *Articolo 61*

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti:

1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
  - a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
  - b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
  - c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

## CAPITOLO IV

### PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

#### *Articolo 62*

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia.

#### *Articolo 63*

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.  
Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Serbia e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o della Serbia, la Comunità e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

7. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

#### *Articolo 64*

1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

### **CAPITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### *Articolo 65*

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

#### *Articolo 66*

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.

#### *Articolo 67*

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini serbi e società o cittadini comunitari.

#### *Articolo 68*

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della

loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

#### *Articolo 69*

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

#### *Articolo 70*

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.

#### *Articolo 71*

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## **TITOLO VI**

### **RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA**

#### *Articolo 72*

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia.

4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.

### *Articolo 73*

#### *Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Serbia:
  - i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
  - ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;
  - iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. La Serbia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. La Comunità, da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7.
  - a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
  - b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi



congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
  - a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica;
  - b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

#### ***Articolo 74*** ***Imprese pubbliche***

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Serbia.

#### ***Articolo 75*** ***Proprietà intellettuale, industriale e commerciale***

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4. La Serbia s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui

all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

#### *Articolo 76* *Appalti pubblici*

1. La Comunità e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società serbe, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Serbia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.
4. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.

All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di 5 anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

- le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
  - le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
  - le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
  - le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Serbia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Serbia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.

#### *Articolo 77*

#### ***Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità***

1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
  - a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
  - b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
  - c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)<sup>5</sup>;
  - d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

#### *Articolo 78*

#### ***Tutela dei consumatori***

Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:

- a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
- b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;
- c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
- d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;

---

<sup>5</sup> Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.

- e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.

*Articolo 79*

***Condizioni di lavoro e pari opportunità***

La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

**TITOLO VII**

**GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA**

*Articolo 80*

***Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto***

Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

*Articolo 81*

***Protezione dei dati personali***

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

*Articolo 82*

***Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione***

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- b) la redazione di testi legislativi;
- c) una maggiore capacità ed efficienza delle istituzioni;
- d) la formazione del personale;
- e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;

- f) la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

### ***Articolo 83***

#### ***Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione***

1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo tra la Comunità e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo con la Comunità europea sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo con la Comunità europea sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

2. La Serbia è disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

### ***Articolo 84***

#### ***Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo***

1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un'efficace

funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

#### ***Articolo 85***

##### ***Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite***

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

#### ***Articolo 86***

##### ***Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione***

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- a) il traffico e la tratta di esseri umani;
- b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
- c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
- d) la frode fiscale;
- e) l'usurpazione di identità;
- f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- g) il traffico illecito di armi;
- h) la falsificazione di documenti;
- i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
- j) la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

#### ***Articolo 87***

##### ***Lotta al terrorismo***

Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

- a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

## **TITOLO VIII**

### **POLITICHE DI COOPERAZIONE**

#### *Articolo 88*

1. La Comunità e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

#### *Articolo 89*

#### *Politica economica e commerciale*

La Comunità e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

A tal fine, la Comunità e la Serbia collaborano per procedere a:

- a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; e
- c) promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.

La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniata sulla stabilità. Su richiesta delle autorità serbe, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

#### ***Articolo 90***

##### ***Cooperazione nel settore statistico***

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all'acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

#### ***Articolo 91***

##### ***Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari***

La cooperazione tra la Serbia e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

#### ***Articolo 92***

##### ***Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna***

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano – mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente – per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

#### ***Articolo 93***

##### ***Promozione e tutela degli investimenti***

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In



particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

#### ***Articolo 94*** ***Cooperazione industriale***

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.

#### ***Articolo 95*** ***Piccole e medie imprese***

Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Serbia.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

#### ***Articolo 96*** ***Turismo***

La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

#### ***Articolo 97*** ***Agricoltura e settore agroindustriale***

La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

### ***Articolo 98*** ***Pesca***

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

### ***Articolo 99*** ***Dogane***

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

### ***Articolo 100*** ***Fiscalità***

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1° dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

### ***Articolo 101*** ***Cooperazione nel settore sociale***

In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le

condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

### ***Articolo 102*** ***Istruzione e formazione***

Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

### ***Articolo 103*** ***Cooperazione culturale***

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

### ***Articolo 104*** ***Cooperazione nel settore audiovisivo***

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

**Articolo 105**  
**Società dell'informazione**

Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunità.

Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Serbia, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

**Articolo 106**  
**Reti e servizi di comunicazione elettronici**

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Articolo 107**  
**Informazione e comunicazione**

La Comunità e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni più specialistiche.

**Articolo 108**  
**Trasporti**

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.

La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

**Articolo 109**  
**Energia**

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato della Comunità dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:

- a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e

il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

- b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

#### ***Articolo 110*** ***Sicurezza nucleare***

Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:

- a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;
- c) la responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

#### ***Articolo 111*** ***Ambiente***

Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

#### ***Articolo 112*** ***Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico***

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

*Articolo 113*  
*Sviluppo regionale e locale*

Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

*Articolo 114*  
*Pubblica amministrazione*

La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e la Serbia.

La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

**TITOLO IX**

**COOPERAZIONE FINANZIARIA**

*Articolo 115*

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

*Articolo 116*

L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la tutela ambientale.

### *Articolo 117*

Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.

### *Articolo 118*

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI**

#### *Articolo 119*

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

#### *Articolo 120*

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

#### *Articolo 121*

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

### ***Articolo 122***

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.

### ***Articolo 123***

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

### ***Articolo 124***

Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

### ***Articolo 125***

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

### ***Articolo 126***

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

### ***Articolo 127***

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:



- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

#### *Articolo 128*

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
  - a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;
  - b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese della Serbia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

#### *Articolo 129*

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.

#### ***Articolo 130***

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.

2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

#### ***Articolo 131***

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.

#### ***Articolo 132***

Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui

all'articolo 8 dell'accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.

#### ***Articolo 133***

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

#### ***Articolo 134***

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.

#### ***Articolo 135***

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Serbia.

L'accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Ciò non pregiudica né lo status attuale del Kosovo né la determinazione del suo status definitivo nel quadro della stessa risoluzione.

#### ***Articolo 136***

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

#### ***Articolo 137***

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

#### ***Articolo 138***

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

#### ***Articolo 139***

##### ***Accordo interinale***

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Serbia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

## **ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI**

### **ALLEGATI**

- Allegato I (art. 21) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità
- Allegato II (art. 26) – Definizione dei prodotti "baby beef"
- Allegato III (art. 27) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità
- Allegato IV (art. 29) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi
- Allegato V (art. 30) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità
- Allegato VI (art. 52) – Stabilimento: "servizi finanziari"
- Allegato VII (art. 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

### **PROTOCOLLI**

- Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati
- Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose
- Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri
- Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie

# Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

## ALLEGATO I (a)

### Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

#### di cui all'articolo 6 del presente accordo

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'70% del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2501 00</b>	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:  – Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:  – – altro:  – – – altro:
<b>2501 00 91</b>	– – – – Sale per l'alimentazione umana:
<b>ex 2501 00 91</b>	– – – – – Iodato
<b>ex 2501 00 91</b>	– – – – – Non iodato, per raffinatura
<b>2501 00 99</b>	– – – – altro
<b>2515</b>	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
<b>2517</b>	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	trattati termicamente
<b>2521 00 00</b>	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento
<b>2522</b>	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:
<b>2522 20 00</b>	– Calce spenta
<b>2522 30 00</b>	– Calce idraulica
<b>2523</b>	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati
<b>2529</b>	Feldspato; leucite; lina e sienite-nefelinica; spatofluore:
<b>2529 10 00</b>	– Feldspato
<b>2702</b>	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
<b>2703 00 00</b>	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
<b>2711</b>	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	– liquefatti:
<b>2711 12</b>	– – Propano:
	– – – Propano di purezza uguale o superiore a 99%:
<b>2711 12 11</b>	– – – – destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile
	– – – altro:
	– – – – destinato ad altri usi:
<b>2711 12 94</b>	– – – – – di purezza superiore a 90% ma inferiore a 99%
<b>2711 12 97</b>	– – – – – altro
<b>2711 14 00</b>	– – Etilene, propilene, butilene e butadiene
<b>2801</b>	Fluoro, cloro, bromo e iodio:
<b>2801 10 00</b>	– Cloro
<b>2802 00 00</b>	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
<b>2804</b>	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:
	– Gas rari:
<b>2804 21 00</b>	– – Argo
<b>2804 29</b>	– – altro
<b>2804 30 00</b>	– Azoto
<b>2804 40 00</b>	– Ossigeno
<b>2806</b>	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:
<b>2806 10 00</b>	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2807 00</b>	Acido solforico; oleum
<b>2808 00 00</b>	Acido nitrico; acidi solfonitrici
<b>2809</b>	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:
<b>2809 10 00</b>	– Pentaossido di difosforo
<b>2811</b>	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:
	– altri acidi inorganici:
<b>2811 19</b>	– – altro:
<b>2811 19 10</b>	– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:
<b>2811 21 00</b>	– – Diossido di carbonio
<b>2811 29</b>	– – altro
<b>2812</b>	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:
<b>2812 90 00</b>	– altro
<b>2814</b>	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
<b>2816</b>	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:
<b>2816 10 00</b>	– Idrossido e perossido di magnesio
<b>2817 00 00</b>	Ossido di zinco; perossido di zinco
<b>2818</b>	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:
<b>2818 30 00</b>	– Idrossido di alluminio
<b>2820</b>	Ossidi di manganese
<b>2825</b>	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:
<b>2825 50 00</b>	– Ossidi e idrossidi di rame
<b>2825 80 00</b>	– Ossidi di antimonio
<b>2826</b>	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro:
<b>2826 90</b>	– altro:
<b>2826 90 80</b>	– – altro:
<b>ex 2826 90 80</b>	– – – Fluorosilicati di sodio o di potassio
<b>2827</b>	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
2827 10 00	– Cloruro di ammonio
2827 20 00	– Cloruro di calcio
	– altri cloruri:
2827 35 00	– – di nichel
2827 39	– – altro:
2827 39 10	– – – di stagno
2827 39 20	– – – di ferro
2827 39 30	– – – di cobalto
2827 39 85	– – – altro:
ex 2827 39 85	– – – – di zinco
	– Ossicloruri e idrossicloruri:
2827 41 00	– – di rame
2827 49	– – altro
2827 60 00	– Ioduri e ossioduri
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:
2828 90 00	– altro
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:
	– Clorati:
2829 19 00	– – altro
2829 90	– altro:
2829 90 10	– – Perclorati
2829 90 80	– – altro
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:
2830 90	– altro:
2830 90 11	– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro
2830 90 85	– – altro:
ex 2830 90 85	– – – diversi da solfuro di zinco o da solfuro di cadmio
2831	Ditioniti e solfossilati:
2831 90 00	– altro
2832	Solfiti; tiosolfati:
2832 10 00	– Solfiti di sodio
2832 20 00	– altri solfiti
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
2833 19 00	– Solfati di sodio: – – altro
2833 21 00	– altri solfati: – – di magnesio
2833 25 00	– – di rame
2833 29	– – altro:
2833 29 20	– – – di cadmio; di cromo; di zinco
2833 29 60	– – – di piombo
2833 29 90	– – – altro
2833 30 00	– Allumi
2833 40 00	– Perossolfati (persolfati)
2834	Nitriti; nitrati:
2834 10 00	– Nitriti
	– Nitrati:
2834 29	– – altro
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:
	– Fosfati:
2835 22 00	– – di mono o di disodio
2835 24 00	– – di potassio
2835 25	– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)
2835 26	– – altri fosfati di calcio
2835 29	– – altro
	– Polifosfati:
2835 31 00	– – Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)
2835 39 00	– – altro
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:
2836 40 00	– Carbonati di potassio
2836 50 00	– Carbonato di calcio
	– altro:
2836 99	– – altro:
	– – – Carbonati:
2836 99 17	– – – – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
ex 2836 99 17	----- Carbonati di ammonio, incl. carbonato di ammonio commerciale
ex 2836 99 17	----- Carbonati di piombo
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio: – di sodio:
2839 11 00	– – Metasilicati
2839 19 00	– – altro
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici: – Manganiti, manganati e permanganati:
2841 61 00	– – Permanganato di potassio
2841 69 00	– – altro
2842	Altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no
2842 90	– altro:
2842 90 10	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no:
2849 90	– altro:
2849 90 30	– – di tungsteno
2852 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:
2853 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza
2853 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi: – Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:
2903 13 00	– – Cloroformio (triclorometano)
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli,

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2909 50</b>	perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
<b>2909 50 90</b>	– – altro
<b>2910</b>	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
<b>2910 90 00</b>	– altro
<b>2912</b>	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:
<b>2912 11 00</b>	– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate: – – Metanale "formaldeide"
<b>2915</b>	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
<b>2915 29 00</b>	– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica: – – altro
<b>2917</b>	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
<b>2917 20 00</b>	– Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
<b>2918</b>	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
<b>2918 14 00</b>	– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: – – Acido citrico
<b>2930</b>	Tiocomposti organici:
<b>2930 30 00</b>	– Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame
<b>3004</b>	Medicamenti (escl. i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi, inclusi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto:
<b>3004 90</b>	– altro:
<b>3004 90 19</b>	– – condizionati per la vendita al minuto: – – – altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3102</b>	Concimi minerali o chimici fosfatici:
<b>3102 10</b>	– Urea, anche in soluzione acquosa:
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:
<b>3102 29 00</b>	– – altro
<b>3102 30</b>	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa
<b>3102 40</b>	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante
<b>3102 90 00</b>	– altro, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
<b>3105</b>	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:
<b>3105 20</b>	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
<b>3202</b>	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
<b>3202 90 00</b>	– altro
<b>3205 00 00</b>	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
<b>3206</b>	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita:
	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
<b>3206 19 00</b>	– – altro
<b>3206 20 00</b>	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
<b>3206 49</b>	– – altro:
<b>3206 49 30</b>	– – – Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio
<b>3208</b>	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
<b>3208 90</b>	– altro:
	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
<b>3208 90 13</b>	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48% o più

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	di polimero
<b>3210 00</b>	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:
<b>3212</b>	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
<b>3212 90</b>	– altro:
	– – Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:
<b>3212 90 31</b>	– – – a base di polvere di alluminio
<b>3212 90 38</b>	– – – altro
<b>3212 90 90</b>	– – – Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto
<b>3214</b>	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
<b>3506</b>	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:
	– altro:
<b>3506 91 00</b>	– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma
<b>3601 00 00</b>	Polveri propellenti
<b>3602 00 00</b>	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
<b>3603 00</b>	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici
<b>3605 00 00</b>	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604
<b>3606</b>	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:
<b>3606 90</b>	– altro:
<b>3606 90 10</b>	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma
<b>3802</b>	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:
<b>3802 10 00</b>	– Carboni attivati
<b>3806</b>	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>3806 20 00</b>	di colofonia; gomme fuse: – Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie
<b>3807 00</b>	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:
<b>3810</b>	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:
<b>3810 90</b>	– altro:
<b>3810 90 90</b>	– – altro
<b>3817 00</b>	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:
<b>3817 00 50</b>	– Alchilbenzene lineare
<b>3819 00 00</b>	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
<b>3820 00 00</b>	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
<b>3824</b>	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
<b>3824 30 00</b>	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
<b>3824 40 00</b>	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
<b>3824 50</b>	– Malte e calcestruzzo, non refrattari
<b>3824 90</b>	– altro:
<b>3824 90 40</b>	– – Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili
	– – altro:
	– – Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:
<b>3824 90 61</b>	– – – – Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicinali per la medicina umana della voce 3004
<b>3824 90 64</b>	– – – – altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3901</b> <b>3901 10</b> <b>3901 10 90</b>	Polimeri di etilene, in forme primarie: – Polietilene di densità inferiore a 0,94 – – altro
<b>3916</b> <b>3916 20</b> <b>3916 20 10</b> <b>3916 90</b> <b>3916 90 90</b>	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche: – di polimeri di cloruro di vinile: – – di poli(cloruro di vinile) – di altre materie plastiche: – – altro
<b>3917</b> <b>3917 10</b> <b>3917 10 10</b> <b>3917 31 00</b> <b>ex 3917 31 00</b> <b>3917 32</b> <b>3917 32 91</b> <b>3917 40 00</b> <b>ex 3917 40 00</b>	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche: – Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche: – – di proteine indurite – altri tubi: – – Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa: – – – anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili – – Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori: – – – altro: – – – – Budella artificiali – Accessori: – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>3919</b>	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
<b>3920</b> <b>3920 10</b> <b>3920 10 23</b>	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie: – di polimeri di etilene: – – di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm: – – – di polietilene di densità: – – – – inferiore a 0,94: – – – – Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati
	----- altro:
	----- non stampati:
<b>3920 10 24</b>	----- Fogli estensibili
<b>3920 10 26</b>	----- altro
<b>3920 10 27</b>	----- stampati
<b>3920 10 28</b>	---- uguale o superiore a 0,94
<b>3920 10 40</b>	--- altro
	-- di spessore superiore a 0,125 mm:
<b>3920 10 89</b>	--- altro
<b>3920 20</b>	- di polimeri di propilene
<b>3920 30 00</b>	- di polimeri di stirene
	- di polimeri di cloruro di vinile:
<b>3920 43</b>	- contenenti in peso 6% o più di plastificanti:
<b>3920 49</b>	-- altro
	- di polimeri acrilici:
<b>3920 51 00</b>	-- di poli(metacrilato di metile)
<b>3920 59</b>	-- altro
	- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:
<b>3920 61 00</b>	-- di policarbonati
<b>3920 62</b>	-- di poli(etilene tereftalato):
<b>3920 63 00</b>	-- di poliesteri non saturi
<b>3920 69 00</b>	-- di altri poliesteri
	- di cellulosa e suoi derivati chimici:
<b>3920 71</b>	-- di cellulosa rigenerata:
<b>3920 71 10</b>	--- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm:
<b>ex 3920 71 10</b>	---- diversi da quelli per dializzatore
<b>3920 71 90</b>	--- altro
<b>3920 73</b>	-- di acetato di cellulosa:
<b>3920 73 50</b>	--- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
<b>3920 73 90</b>	--- altro
<b>3920 79</b>	-- di altri derivati della cellulosa



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3920 92 00</b>	– di altre materie plastiche: – – di poliammidi
<b>3920 93 00</b>	– – di resine amminiche
<b>3920 94 00</b>	– – di resine fenoliche
<b>3920 99</b>	– – di altre materie plastiche: – – – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
<b>3920 99 21</b>	– – – – Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche
<b>3920 99 28</b>	– – – – altro – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:
<b>3920 99 55</b>	– – – – Fogli di poli(alcool vinilico) orientati biassalmente, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97% o più di poli(vinilalcool)
<b>3920 99 59</b>	– – – – altro
<b>3920 99 90</b>	– – – altro
<b>3921</b>	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
<b>3921 90</b>	– altro
<b>4002</b>	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: – Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):
<b>4002 19</b>	– – altro
<b>4005</b>	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: – altro:
<b>4005 99 00</b>	– – altro
<b>4007 00 00</b>	Fili e corde di gomma vulcanizzata
<b>4008</b>	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: – di gomma alveolare:
<b>4008 11 00</b>	– – Lastre, fogli e nastri
<b>4008 19 00</b>	– – altro
	– di gomma non alveolare:
<b>4008 29 00</b>	– – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
ex 4008 29 00	– – – diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:
4010 11 00	– Nastri trasportatori: – – rinforzati soltanto di metallo
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:
4011 20	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:
4011 20 10	– – con un indice di carico inferiore o uguale a 121:
ex 4011 20 10	– – – con cerchioni di diametro <b>non superiore a 61 cm</b> – altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:
4011 61 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali
4011 62 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm
4011 63 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm – altro:
4011 92 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali
4011 93 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm
4011 94 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:
4205 00 11	– per usi tecnici:
4205 00 19	– Cinghie di trasmissione o di trasporto – – altro
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini " boudruche ", di vesciche o di tendini:
ex 4206 00 00	– diversi dai catgut
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
4411 94	– altro:
4411 94 10	– – con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm <sup>3</sup> : – – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 4411 94 10</b>	----- con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>4411 94 90</b>	----- altro:
<b>ex 4411 94 90</b>	----- con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>4412</b>	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
<b>4412 10 00</b>	– di bambù – Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
<b>4412 31</b>	– – Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
<b>4412 31 10</b>	– – – di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan – altro:
<b>4412 94</b>	– – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:
<b>4412 94 10</b>	– – – Avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
<b>4412 99</b>	– – altro:
<b>4412 99 30</b>	– – – contenente almeno un pannello di particelle
<b>4412 99 70</b>	– – – altro
<b>4413 00 00</b>	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
<b>4416 00 00</b>	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
<b>4419 00</b>	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
<b>4420</b>	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
<b>4602</b>	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:
<b>4602 11 00</b>	– di materiali vegetali:
<b>ex 4602 11 00</b>	– – di bambù: – – – diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
<b>4602 12 00</b>	– di rattan:
<b>ex 4602 12 00</b>	– – – diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panieraio

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4602 19</b>	ottenuti direttamente nella loro forma -- altro:
<b>4602 19 99</b>	--- altro:
<b>4602 90 00</b>	---- altro
<b>4802</b>	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: -- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10% in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
<b>4802 55</b>	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m <sup>2</sup> , in rotoli -- altra carta e altro cartone, in cui più di 10% in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:
<b>4802 61</b>	-- in rotoli
<b>4802 62 00</b>	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato
<b>4802 69 00</b>	-- altro
<b>4804</b>	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803: -- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m <sup>2</sup> :
<b>4804 59</b>	-- altro
<b>4805</b>	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo: -- Carta di pasta da ondulare detta "fluting":
<b>4805 11 00</b>	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting"
<b>4805 12 00</b>	-- Carta paglia da ondulare
<b>4805 19</b>	-- altro -- Testliner:
<b>4805 24 00</b>	-- di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
<b>4805 25 00</b>	-- di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
<b>4805 30</b>	-- Carta da imballaggio al solfito -- altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4805 91 00</b>	– – di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
<b>4810</b>	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato: – Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10% in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:
<b>4810 29</b>	– – altro – Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:
<b>4810 31 00</b>	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95%, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
<b>4810 32</b>	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95%, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
<b>4810 39 00</b>	– – altro – – altra carta ed altro cartone
<b>4810 92</b>	– – a più strati
<b>4810 99</b>	– – altro
<b>4811</b>	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:
<b>4811 10 00</b>	– Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto
<b>4811 90 00</b>	– altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa
<b>4818</b>	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
<b>4818 10</b>	– Carta igienica:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4818 10 10</b>	– di peso non superiore a 25 g per strato e per m <sup>2</sup>
<b>4818 10 90</b>	– – di peso superiore a 25 g per strato e per m <sup>2</sup>
<b>4818 40</b>	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili: – – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:
<b>4818 40 19</b>	– – – altro
<b>4818 50 00</b>	– Indumenti ed accessori di abbigliamento
<b>4908</b>	Decalcomanie di ogni genere
<b>6501 00 00</b>	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
<b>6502 00 00</b>	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite
<b>6504 00 00</b>	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
<b>6505</b>	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
<b>6506</b>	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:
<b>6506 10</b>	– Copricapo di sicurezza:
<b>6506 10 80</b>	– – di altre materie – altro:
<b>6506 91 00</b>	– – di gomma o di materia plastica
<b>6506 99</b>	– – di altre materie
<b>6507 00 00</b>	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo
<b>6601</b>	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
<b>6603</b>	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:
<b>6603 20 00</b>	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni
<b>6603 90</b>	– altro:
<b>6603 90 10</b>	– Impugnature e pomi
<b>6703 00 00</b>	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili
<b>6704</b>	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove
<b>6804</b>	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie: – altre mole ed oggetti simili:
<b>6804 22</b>	– – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica
<b>6805</b>	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
<b>6807</b>	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
<b>6808 00 00</b>	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
<b>6809</b>	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
<b>6811</b>	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
<b>6812</b>	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:
<b>6812 80</b>	– di crocidolite:
<b>6812 80 10</b>	– – lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:
<b>ex 6812 80 10</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>6812 80 90</b>	– – altro:
<b>ex 6812 80 90</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– altro:
<b>6812 91 00</b>	– – Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo
<b>6812 92 00</b>	– – Carta, cartoni e feltri
<b>6812 93 00</b>	– – Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
<b>6812 99</b>	– – altro:
<b>6812 99 10</b>	– – – Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:
<b>ex 6812 99 10</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>6812 99 90</b> <b>ex 6812 99 90</b>	– – – altro: – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>6813</b>  <b>6813 89 00</b> <b>ex 6813 89 00</b>	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie: – non contenenti amianto: – – altro: – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>6814</b>  <b>6814 90 00</b>	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie: – altro
<b>6815</b>  <b>6815 20 00</b>	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove: – Lavori di torba
<b>6902</b>  <b>6902 10 00</b>  <b>ex 6902 10 00</b> <b>6902 20</b>  <b>6902 20 99</b> <b>ex 6902 20 99</b>	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili): – contenenti, in peso, più di 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ): – – blocchi per forni per vetro – contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), di silice (SiO <sub>2</sub> ) o di una miscela o combinazione di tali prodotti: – – altro: – – – altro: – – – – blocchi per forni per vetro
<b>6903</b>  <b>6903 10 00</b>	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili: – contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
<b>7002</b>  <b>7002 20</b>	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato: – Barre e bacchette



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7002 32 00</b>	– Tubi: – – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
<b>7004</b> <b>7004 90</b> <b>7004 90 70</b>	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato: – altro vetro: – – Vetro detto di "orticoltura"
<b>7006 00</b> <b>7006 00 90</b>	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: – altro
<b>7009</b> <b>7009 91 00</b> <b>7009 92 00</b>	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi: – altro: – – non incorniciati – – incorniciati
<b>7010</b> <b>7010 20 00</b>	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: – Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura
<b>7016</b> <b>7016 90</b>	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili: – altro
<b>7017</b>	Vetrierie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate
<b>7018</b> <b>7018 90</b> <b>7018 90 10</b>	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm: – altro: – – Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro
<b>7019</b>	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7019 12 00</b> <b>7019 19</b> <b>7019 19 90</b>  <b>7019 32 00</b> <b>ex 7019 32 00</b>  <b>7019 51 00</b> <b>7019 90</b>	(per esempio: filati, tessuti): – Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: – – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) – – altro: – – – di fibre in fiocco – Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti: – – Veli: – – – di larghezza inferiore o uguale a 200 cm – altri tessuti: – – di larghezza inferiore o uguale a 30 cm – altro
<b>7101</b>	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
<b>7102</b> <b>7102 10 00</b>  <b>7102 31 00</b> <b>7102 39 00</b>	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati: – non selezionati – non industriali: – – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati – – altro
<b>7103</b>	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
<b>7104</b>  <b>7104 20 00</b> <b>7104 90 00</b>	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto: – altre, gregge o semplicemente segate o sgrassate – altro
<b>7106</b>	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
<b>7107 00 00</b>	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
<b>7108</b>  <b>7108 11 00</b>	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere: – per usi non monetari: – – Polveri

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7108 13</b>	– – semilavorato:
<b>7108 20 00</b>	– per uso monetario
<b>7109 00 00</b>	Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
<b>7110</b>	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:
<b>7111 00 00</b>	Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
<b>7112</b>	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
<b>7115</b>	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
<b>7115 90</b>	– altro
<b>7116</b>	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
<b>7117</b>	Minuterie di fantasia:
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:
<b>7117 11 00</b>	– – gemelli e bottoni simili
<b>7117 19</b>	– – altro:
	– – – senza parti di vetro:
<b>7117 19 91</b>	– – – – dorate, argentate o platinare
<b>7118</b>	Monete
<b>7213</b>	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati:
	– altro:
<b>7213 91</b>	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:
<b>7213 91 10</b>	– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
<b>7307</b>	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:
	– fusi:
<b>7307 11</b>	– – di ghisa non malleabile:
<b>7307 11 90</b>	– – – altro
<b>7307 19</b>	– – altro
	– altri, di acciai inossidabili:
<b>7307 21 00</b>	– – Flange
<b>7307 22</b>	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7307 22 90</b>	– – – Gomiti e curve
<b>7307 23</b>	– – Accessori da saldare testa a testa
<b>7307 29</b>	– – altro
	– altro:
<b>7307 91 00</b>	– – Flange
<b>7307 92</b>	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:
<b>7307 92 90</b>	– – – Gomiti e curve
<b>7307 93</b>	– – Accessori da saldare testa a testa:
	– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:
<b>7307 93 11</b>	– – – – Gomiti e curve
<b>7307 93 19</b>	– – – – altro
	– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:
<b>7307 93 91</b>	– – – – Gomiti e curve
<b>7307 99</b>	– – altro
<b>7308</b>	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
<b>7308 30 00</b>	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
<b>7308 90</b>	– altro:
<b>7308 90 10</b>	– – Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali
	– – altro:
	– – – unicamente o principalmente di lamiere:
<b>7308 90 59</b>	– – – – altro
<b>7309 00</b>	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
	– per materie liquide:
<b>7309 00 30</b>	– – con rivestimento interno o calorifugo
	– – altri, di capacità:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7309 00 51</b>	– – – superiore a 100 000 l
<b>7309 00 59</b>	– – – inferiore o uguale a 100 000 l
<b>7309 00 90</b>	– per materie solide
<b>7314</b>	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio: – altre tele metalliche, griglie e reti:
<b>7314 41</b>	– – zincate:
<b>7314 41 90</b>	– – – altro
<b>7315</b>	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio: – Catene a maglie articolate e loro parti:
<b>7315 11</b>	– – Catene a rulli:
<b>7315 11 90</b>	– – – altro
<b>7315 12 00</b>	– – altre catene
<b>7315 19 00</b>	– – Parti
<b>7315 20 00</b>	– Catene antisdrucchiolevoli – altre catene e catenelle:
<b>7315 82</b>	– – altre catene, a maglie saldate:
<b>7315 82 10</b>	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm
<b>7315 89 00</b>	– – altro
<b>7315 90 00</b>	– altre parti
<b>7403</b>	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: – Rame raffinato:
<b>7403 12 00</b>	– – Barre da filo (Wire-bars)
<b>7403 13 00</b>	– – Billette
<b>7403 19 00</b>	– – altro
	– Leghe di rame:
<b>7403 22 00</b>	– – a base di rame-stagno (bronzo)
<b>7403 29 00</b>	– – altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
<b>7405 00 00</b>	Leghe madri di rame
<b>7408</b>	Fili di rame: – di rame raffinato:
<b>7408 11 00</b>	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7410</b>	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):
<b>7410 12 00</b>	– senza supporto: – – di leghe di rame
<b>7413 00</b>	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:
<b>7413 00 20</b>	– di rame raffinato:
<b>ex 7413 00 20</b>	– – anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
<b>7413 00 80</b>	– di leghe di rame:
<b>ex 7413 00 80</b>	– – anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
<b>7415</b>	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:
<b>7418</b>	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:
<b>7418 11 00</b>	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi: – – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
<b>7418 19</b>	– – altro
<b>7419</b>	Altri lavori di rame:
<b>7419 10 00</b>	– Catene, catenelle e loro parti – altro:
<b>7419 91 00</b>	– colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati
<b>7419 99</b>	– – altro:
<b>7419 99 10</b>	– – – Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate
<b>7419 99 30</b>	– – – Molle
<b>7607</b>	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):
	– senza supporto:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7607 11</b>	– – semplicemente laminati
<b>7607 19</b>	– – altro:
<b>7607 19 10</b>	– – – di spessore inferiore a 0,021 mm
	– – – di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:
<b>7607 19 99</b>	– – – – altro
<b>7607 20</b>	– – su supporto:
<b>7607 20 10</b>	– – di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
	– – di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:
<b>7607 20 99</b>	– – – altro
<b>7610</b>	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
<b>7610 90</b>	– altro:
<b>7610 90 90</b>	– – altro
<b>8202</b>	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
<b>8202 20 00</b>	– Lame di seghe a nastro
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):
<b>8202 31 00</b>	– – con parte operante di acciaio
<b>8202 39 00</b>	– – altri, comprese le parti
	– altre lame di seghe:
<b>8202 91 00</b>	– – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli
<b>8202 99</b>	– – altro:
	– – – con parte operante di acciaio:
<b>8202 99 19</b>	– – – – per la lavorazione di altre materie
<b>8203</b>	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:
<b>8203 10 00</b>	– Lime, raspe ed utensili simili
<b>8203 20</b>	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:
<b>8203 20 90</b>	– – altro
<b>8203 30 00</b>	– Cesoie per metalli ed utensili simili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8203 40 00</b>	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
<b>8204</b>	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
<b>8207</b>	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
<b>8207 20</b>	– Filiere per trafilare o estrarre i metalli:
<b>8207 20 90</b>	– – con parte operante di altre materie
<b>8210 00 00</b>	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
<b>8301</b>	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:
<b>8301 20 00</b>	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
<b>8302</b>	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:
<b>8302 10 00</b>	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):
<b>ex 8302 10 00</b>	– – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8302 20 00</b>	– Rotelle:
<b>ex 8302 20 00</b>	– – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:
<b>8302 42 00</b>	– – altri, per mobili:
<b>ex 8302 42 00</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8302 49 00</b>	– – altro:
<b>ex 8302 49 00</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8302 50 00</b>	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili
<b>8302 60 00</b>	– Congegni di chiusura automatica per porte:
<b>ex 8302 60 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8303 00</b>	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:
<b>8303 00 10</b>	– Casseforti



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8303 00 90</b>	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili
<b>8305</b>	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:
<b>8305 10 00</b>	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori
<b>8306</b>	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:
<b>8306 29</b>	– Statuette ed altri oggetti da ornamento: – – altro
<b>8306 30 00</b>	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi
<b>8307</b>	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:
<b>8307 90 00</b>	– di altri metalli comuni
<b>8308</b>	Fermagli, montature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni
<b>8309</b>	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:
<b>8309 90</b>	– altro:
<b>8309 90 10</b>	– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
<b>8309 90 90</b>	– – altro:
<b>ex 8309 90 90</b>	– – – diverse dalle capsule di alluminio per scatole per alimenti e lattine per bevande
<b>8310 00 00</b>	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405
<b>8311</b>	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8311 30 00</b>	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni
<b>8415</b>	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
<b>8415 10</b>	– del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati):
<b>8415 10 90</b>	– – del tipo sistemi ad elementi separati – altro:
<b>8415 82 00</b>	– – altri, con attrezzatura frigorifera:
<b>ex 8415 82 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8415 83 00</b>	– – senza attrezzatura frigorifera:
<b>ex 8415 83 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8415 90 00</b>	– Parti:
<b>ex 8415 90 00</b>	– – diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili
<b>8418</b>	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
<b>8418 10</b>	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:
<b>8418 10 20</b>	– – di capacità superiore a 340 l:
<b>ex 8418 10 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8418 10 80</b>	– – altro:
<b>ex 8418 10 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– Parti:
<b>8418 99</b>	– – altro
<b>8419</b>	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:  – Essiccatori:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8419 32 00</b>	– – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni
<b>8419 40 00</b>	– Apparecchi di distillazione o di rettificazione
<b>8419 50 00</b>	– Scambiatori di calore:
<b>ex 8419 50 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– altre macchine, impianti e attrezzature:
<b>8419 89</b>	– – altro:
<b>8419 89 10</b>	– – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete
<b>8419 89 98</b>	– – – altro
<b>8421</b>	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:
	– Parti:
<b>8421 91 00</b>	– – di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:
<b>ex 8421 91 00</b>	– – – diversi dagli apparecchi della sottovoce 8421 19 94 e dagli idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99
<b>8421 99 00</b>	– – altro
<b>8424</b>	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
<b>8424 30</b>	– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
	– altri apparecchi:
<b>8424 81</b>	– – per l'agricoltura o l'orticoltura
<b>8425</b>	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:
	– Paranchi:
<b>8425 19</b>	– – altro:
<b>8425 19 20</b>	– – – azionati a mano, a catena:
<b>ex 8425 19 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8425 19 80</b>	– – – altro:
<b>ex 8425 19 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8426</b>	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelligru:
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8426 11 00</b>	– – Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi
<b>8426 20 00</b>	– Gru a torre
<b>8427</b>	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:
<b>8428</b>	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
<b>8428 10</b>	– Ascensori e montacarichi:
<b>8428 10 20</b>	– – a funzionamento elettrico:
<b>ex 8428 10 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8428 10 80</b>	– – altro:
<b>ex 8428 10 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8430</b>	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione:
<b>8430 49 00</b>	– – altro
<b>8430 50 00</b>	– altre macchine ed apparecchi, semoventi
<b>8450</b>	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:
<b>8450 20 00</b>	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg
<b>8450 90 00</b>	– Parti
<b>8465</b>	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:
<b>8465 10</b>	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni – altro:
<b>8465 91</b>	– – Macchine per segare
<b>8465 92 00</b>	– – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare
<b>8465 93 00</b>	– – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
<b>8465 94 00</b>	– – Macchine per curvare o montare
<b>8465 95 00</b>	– – Foratrici o mortasatrici
<b>8465 96 00</b>	– – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8465 99</b>	– – altro:
<b>8465 99 90</b>	– – – altro
<b>8470</b>	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:
<b>8470 50 00</b>	– Registratori di cassa
<b>8474</b>	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
<b>8474 20</b>	– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:
<b>8474 31 00</b>	– – Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento
<b>8474 90</b>	– Parti
<b>8476</b>	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:
<b>8476 21 00</b>	– Macchine automatiche per la vendita di bevande:
<b>8476 90 00</b>	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione
<b>8479</b>	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
<b>8479 50 00</b>	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove
<b>8480</b>	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:
<b>8480 30</b>	– Modelli per forme:
<b>8480 30 90</b>	– – altro
<b>8480 60</b>	– Forme per materie minerali
<b>8480 71 00</b>	– Forme per gomma o materie plastiche:
<b>8480 79 00</b>	– – per formare ad iniezione o per compressione
<b>8481</b>	– – altro
<b>8481</b>	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi,

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:
<b>8481 10</b>	– Riduttori di pressione:
<b>8481 20</b>	– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:
<b>8481 30</b>	– Valvole di ritegno:
<b>8481 40</b>	– Valvole di troppo pieno o di sicurezza:
<b>8481 80</b>	– altri apparecchi:
	– – altro:
	– – – Valvole di regolazione:
<b>8481 80 51</b>	– – – – di temperatura
	– – – altro:
<b>8481 80 81</b>	– – – – Rubinetti a sfera e a maschio
<b>8482</b>	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):
<b>8482 30 00</b>	– Cuscinetti a rulli a botte
<b>8482 50 00</b>	– Cuscinetti a rulli cilindrici
<b>8483</b>	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
<b>8483 10</b>	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:
<b>8483 10 95</b>	– – altro:
<b>ex 8483 10 95</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 20</b>	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:
<b>8483 20 90</b>	– – altro
<b>8483 30</b>	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:
	– – Supporti:
<b>8483 30 32</b>	– – – per cuscinetti a rotolamento di ogni specie:
<b>ex 8483 30 32</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 30 38</b>	– – – altro:
<b>ex 8483 30 38</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40</b>	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:
	– – Ingranaggi:
<b>8483 40 21</b>	– – – con ruote cilindriche:
<b>ex 8483 40 21</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40 23</b>	– – – con ruote coniche o cilindro-coniche:
<b>ex 8483 40 23</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40 25</b>	– – – con vite senza fine:
<b>ex 8483 40 25</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40 29</b>	– – – altro:
<b>ex 8483 40 29</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:
<b>8483 40 51</b>	– – – Cambi di velocità:
<b>ex 8483 40 51</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40 59</b>	– – – altro:
<b>ex 8483 40 59</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 50</b>	– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:
<b>8483 50 20</b>	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
<b>ex 8483 50 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 50 80</b>	– – altro:
<b>ex 8483 50 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 90</b>	– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:
	– – altro:
<b>8483 90 81</b>	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
<b>ex 8483 90 81</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 90 89</b>	– – – altro:
<b>ex 8483 90 89</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8484</b>	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:
<b>8484 90 00</b>	– altro:
<b>ex 8484 90 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504</b>	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8504 40</b>	– Convertitori statici:
<b>8504 40 30</b>	– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità:
<b>ex 8504 40 30</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8505</b>	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:
<b>8505 90</b>	– altri, comprese le parti:
<b>8505 90 10</b>	– – Elettromagneti
<b>8510</b>	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:
<b>8510 10 00</b>	– Rasoi
<b>8510 20 00</b>	– Tosatrici
<b>8510 30 00</b>	– Apparecchi per la depilazione
<b>8512</b>	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:
<b>8512 20 00</b>	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
<b>8512 30</b>	– Apparecchi di segnalazione acustica:
<b>8512 30 10</b>	– – del tipo utilizzato per autoveicoli
<b>8512 90</b>	– Parti
<b>8513</b>	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512
<b>8516</b>	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
<b>8516 29</b>	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
<b>8516 29 10</b>	– – altro:
<b>8517</b>	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:  – Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:  8517 11 00 – – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" 8517 18 00 – – altro  – altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):  8517 61 00 – – Stazioni fisse 8517 62 00 – – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing 8517 70 – Parti:  – – Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti: 8517 70 11 – – – Antenne destinate ad apparecchi di radiotelegrafia o radiotelegrafia: ex 8517 70 11 – – – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:  8521 10 – a nastri magnetici: 8521 10 95 – – altro: ex 8521 10 95 – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:  – Supporti magnetici: 8523 21 00 – – Schede munite di una pista magnetica 8523 29 – – altro:  – – – Nastri magnetici; dischi magnetici: – – – – altro: 8523 29 33 – – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati,

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 8523 29 33</b> <b>8523 29 39</b> <b>ex 8523 29 39</b> <b>8523 40</b>  <b>8523 40 25</b>  <b>8523 40 39</b>  <b>8523 40 51</b> <b>8523 40 59</b>	suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ----- di larghezza superiore a 6,5 mm ----- altro: ----- di larghezza superiore a 6,5 mm - Supporti ottici: -- altro: --- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser: ---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine ---- unicamente per la riproduzione del suono: ----- di diametro superiore a 6,5 cm ----- altro: ----- altro: ----- Dischi digitali versatili (DVD) ----- altro
<b>8525</b>  <b>8525 60 00</b> <b>8525 80</b>  <b>8525 80 19</b> <b>8525 80 30</b>  <b>8525 80 99</b>	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali: - Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente - Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali: -- Telecamere: --- altro -- Fotocamere digitali: -- Videocamere digitali: --- altro
<b>8531</b>  <b>8531 10</b>  <b>8531 10 30</b> <b>8531 10 95</b> <b>ex 8531 10 95</b>	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530: - Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili: -- del tipo utilizzato per edifici -- altro: --- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8531 90</b>	– Parti:
<b>8531 90 85</b>	– – altro
<b>8536</b>	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
<b>8536 90</b>	– altri apparecchi:
<b>8536 90 10</b>	– – Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
<b>8543</b>	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
<b>8543 70</b>	– altre macchine ed apparecchi:
<b>8543 70 30</b>	– – Amplificatori d'antenne
	– – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:
	– – – funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:
<b>8543 70 55</b>	– – – – altro
<b>8543 70 90</b>	– – altro
<b>8544</b>	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
<b>8544 42</b>	– – muniti di pezzi di congiunzione:
<b>8544 42 10</b>	– – – dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni:
<b>ex 8544 42 10</b>	– – – – per tensioni inferiori o uguali a 80 V
<b>8544 49</b>	– – altro:
<b>8544 49 20</b>	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V
<b>8703</b>	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa:
<b>8703 10</b>	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili
<b>8703 90</b>	– altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8707</b>	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:
<b>8707 10</b>	– degli autoveicoli della voce 8703:
<b>8707 10 90</b>	– – altro
<b>8709</b>	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
<b>8711</b>	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):
<b>8711 20</b>	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> :
<b>8711 30</b>	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8711 40 00</b>	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 800 cm <sup>3</sup> :
<b>8716</b>	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:
<b>8716 39</b>	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci: – – altro: – – – altro: – – – – nuovi: – – – – – altro:
<b>8716 39 59</b>	– – – – – altro
<b>8901</b>	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
<b>8901 90</b>	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci: – – altro:
<b>8901 90 91</b>	– – – senza propulsione meccanica
<b>8901 90 99</b>	– – – a propulsione meccanica
<b>8903</b>	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
<b>8903 99</b>	– altro: – – altro:
<b>8903 99 10</b>	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8903 99 99</b>	<p>– – – altro:</p> <p>– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m</p>
<b>9001</b>	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:
<b>9001 10</b>	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:
<b>9001 10 90</b>	– – altro
<b>9003</b>	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:
	– Montature:
<b>9003 11 00</b>	– – di materie plastiche
<b>9003 19</b>	– – di altre materie:
<b>9003 19 30</b>	– – – di metalli comuni
<b>9003 19 90</b>	– – – di altre materie
<b>9028</b>	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
<b>9028 90</b>	– Parti ed accessori:
<b>9028 90 90</b>	– – altro
<b>9107 00 00</b>	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono
<b>9401</b>	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
<b>9401 10 00</b>	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
<b>ex 9401 10 00</b>	– diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili
<b>9405</b>	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:
9405 60	– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:
9405 60 80	– – di altre materie:
<b>ex 9405 60 80</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	– Parti:
<b>9405 99 00</b>	– – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 9405 99 00</b>	– – – diverso dalle parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili
<b>9406 00</b>	Costruzioni prefabbricate: – altro: – – di ferro o di acciaio:
<b>9406 00 31</b>	– – – Serre
<b>9506</b>	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare: – Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:
<b>9506 11</b>	– – Sci:
<b>9506 12 00</b>	– – Attacchi per sci
<b>9506 19 00</b>	– – altro – Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:
<b>9506 21 00</b>	– – Tavole a vela
<b>9506 29 00</b>	– – altro – Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:
<b>9506 31 00</b>	– – Bastoni completi
<b>9506 32 00</b>	– – Palle
<b>9506 39</b>	– – altro
<b>9506 40</b>	– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo – Racchette da tennis, da "badminton" o simili, anche senza corde:
<b>9506 51 00</b>	– – Racchette da tennis, anche senza corde
<b>9506 59 00</b>	– – altro – Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:
<b>9506 61 00</b>	– – Palle da tennis
<b>9506 62</b>	– – gonfiabili:
<b>9506 62 10</b>	– – – di cuoio
<b>9506 69</b>	– – altro
<b>9506 70</b>	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:
<b>9506 70 10</b>	– – Pattini da ghiaccio
<b>9506 70 90</b>	– – Parti ed accessori

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9506 91</b>	– altro: – – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
<b>9506 99</b>	– – altro
<b>9507</b>	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:
<b>9507 30 00</b>	– Mulinelli per la pesca
<b>9606</b>	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni:
<b>9507</b>	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:
<b>9507 20</b>	– Ami, anche montati su alamatori

## Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

### ALLEGATO I (b)

#### Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

#### di cui all'articolo 6 del presente accordo

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2915</b>	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:
<b>2915 21 00</b>	– – Acido acetico
<b>2930</b>	Tiocomposti organici:
<b>2930 90</b>	– altro:
<b>2930 90 85</b>	– – altro:
<b>ex 2930 90 85</b>	– – – Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
<b>3208</b>	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
<b>3208 20</b>	– base di polimeri acrilici o vinilici
<b>3208 90</b>	– altro: – – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:



<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>3208 90 11</b>	– – – Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48% o più di polimero
<b>3208 90 19</b>	– – – altro:
<b>ex 3208 90 19</b>	– – – altro diverso da: – vernici per l'isolamento elettrico a base di poliuretano (PUR) ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20% o più di sostanze solide (massimo 36%); – vernici per l'isolamento elettrico a base di polietere-imide (PEI) ottenuto da copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20% o più di sostanze solide (massimo 40%); – vernici per l'isolamento elettrico a base di poliamidimide (PAI) ottenuto da anidride dell'acido trimetil-di-isocianico, sotto forma di soluzione in N-metilpirrolidone, contenente, in peso, 25% o più di sostanze solide (massimo 40%) – – altro:
<b>3208 90 91</b>	– – – a base di polimeri sintetici
<b>3208 90 99</b>	– – – a base di polimeri naturali modificati
<b>3209</b>	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:
<b>3304</b>	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure: – altro:
<b>3304 99 00</b>	– – altro
<b>3305</b>	Preparazioni per capelli:
<b>3305 10 00</b>	– Shampooings
<b>3306</b>	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
<b>3306 10 00</b>	– Dentifrici
<b>3306 90 00</b>	– altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3307</b>	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti: – Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
<b>3307 41 00</b>	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione
<b>3401</b>	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
<b>3401 20</b>	– Saponi presentati in altre forme
<b>3401 30 00</b>	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
<b>3402</b>	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
<b>3402 20</b>	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
<b>3402 90</b>	– altro:
<b>3402 90 90</b>	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
<b>3405</b>	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
<b>3406 00</b>	Candele, ceri ed articoli simili
<b>3407 00 00</b>	Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso:
<b>ex 3407 00 00</b>	– diverse dalle preparazioni per uso odontoiatrico

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3506</b>	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:
<b>3506 10 00</b>	– prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg
	– altro:
<b>3506 99 00</b>	– – altro
<b>3604</b>	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:
<b>3604 90 00</b>	– altro
<b>3606</b>	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:
<b>3606 10 00</b>	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm <sup>3</sup>
<b>3606 90</b>	– altro:
<b>3606 90 90</b>	– – altro
<b>3808</b>	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie
<b>3825</b>	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:
<b>3825 90</b>	– altro:
<b>3825 90 10</b>	– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
<b>3915</b>	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:
<b>3916</b>	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
<b>3916 10 00</b>	– di polimeri di etilene
<b>3916 20</b>	– di polimeri di cloruro di vinile:
<b>3916 20 90</b>	– – altro
<b>3916 90</b>	– di altre materie plastiche:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:</li> </ul>
<b>3916 90 11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di poliesteri</li> </ul>
<b>3916 90 13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di poliammidi</li> </ul>
<b>3916 90 15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di resine epossidiche</li> </ul>
<b>3916 90 19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altro</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di prodotti di polimerizzazione di addizione:</li> </ul>
<b>3916 90 51</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di polimeri di propilene</li> </ul>
<b>3916 90 59</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altro</li> </ul>
<b>3917</b>	<p>Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tubi rigidi:</li> </ul>
<b>3917 21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di polimeri di etilene:</li> </ul>
<b>3917 21 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati</li> </ul>
<b>3917 21 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altro:</li> </ul>
<b>ex 3917 21 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>3917 22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di polimeri di propilene:</li> </ul>
<b>3917 22 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati</li> </ul>
<b>3917 22 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altro:</li> </ul>
<b>ex 3917 22 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>3917 23</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di polimeri di cloruro di vinile:</li> </ul>
<b>3917 23 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati</li> </ul>
<b>3917 23 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altro:</li> </ul>
<b>ex 3917 23 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>3917 29</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di altre materie plastiche</li> <li>– altri tubi:</li> </ul>
<b>3917 32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:</li> </ul>
<b>3917 32 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente</li> <li>— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione:</li> </ul>
<b>3917 32 31</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — di polimeri di etilene</li> </ul>
<b>3917 32 35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — di polimeri di cloruro di vinile:</li> </ul>
<b>ex 3917 32 35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — diversi da quelli per dializzatore</li> </ul>
<b>3917 32 39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altro</li> </ul>
<b>3917 32 51</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altro</li> <li>— — — altro:</li> </ul>
<b>3917 32 99</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altro</li> </ul>
<b>3917 33 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:</li> </ul>
<b>ex 3917 33 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>3917 39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — altro</li> </ul>
<b>3918</b>	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
<b>3921</b>	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Prodotti alveolari:</li> </ul>
<b>3921 13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — di poliuretani</li> </ul>
<b>3921 14 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — di cellulosa rigenerata</li> </ul>
<b>3921 19 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — di altre materie plastiche</li> </ul>
<b>3923</b>	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:</li> </ul>
<b>3923 29</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — di altre materie plastiche</li> </ul>
<b>3923 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili</li> </ul>
<b>3923 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili</li> </ul>
<b>3923 50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura</li> </ul>
<b>3923 50 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — Capsule otturanti o coprituraccioli</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3923 90</b>	– altro
<b>3924</b>	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche:
<b>3924 90</b>	– altro
<b>3925</b>	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
<b>3925 10 00</b>	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
<b>3925 90</b>	– altro
<b>3926</b>	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
<b>3926 30 00</b>	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
<b>3926 40 00</b>	– Statuette ed altri oggetti da ornamento
<b>3926 90</b>	– altro:
<b>3926 90 50</b>	– – Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini
	– – altro:
<b>3926 90 92</b>	– – – ottenuti da fogli
<b>3926 90 97</b>	– – – altro:
<b>ex 3926 90 97</b>	– – – altro diverso da: – prodotti farmaceutici e per l'igiene (comprese le tettarelle per bébé); – materiale per lenti a contatto
<b>4003 00 00</b>	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
<b>4004 00 00</b>	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli
<b>4009</b>	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):
	– non rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:
<b>4009 11 00</b>	– – senza accessori
<b>4009 12 00</b>	– – con accessori:
<b>ex 4009 12 00</b>	– – – diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	– rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:
<b>4009 21 00</b>	– – senza accessori

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>4009 22 00</b> <b>ex 4009 22 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- con accessori:</li> <li>--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> <li>-- rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:</li> </ul>
<b>4009 31 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- senza accessori</li> </ul>
<b>4009 32 00</b> <b>ex 4009 32 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- con accessori:</li> <li>--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> <li>-- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:</li> </ul>
<b>4009 41 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- senza accessori</li> </ul>
<b>4009 42 00</b> <b>ex 4009 42 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- con accessori:</li> <li>--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>4010</b>	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:
<b>4010 12 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- rinforzati soltanto di materie tessili</li> </ul>
<b>4010 19 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- altro</li> <li>-- Cinghie di trasmissione:</li> </ul>
<b>4010 31 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm</li> </ul>
<b>4010 32 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm</li> </ul>
<b>4010 33 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm</li> </ul>
<b>4010 34 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm</li> </ul>
<b>4010 35 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm</li> </ul>
<b>4010 36 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm</li> </ul>
<b>4010 39 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- altro</li> </ul>
<b>4011</b>	Pneumatici nuovi, di gomma:

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>4011 10 00</b>	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)
<b>4011 20</b>	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:
<b>4011 20 90</b>	– – con un indice di carico superiore a 121
<b>ex 4011 20 90</b>	– – – con cerchi di diametro non superiore a 61 cm
<b>4011 40</b>	– dei tipi utilizzati per motocicli:
<b>4011 50 00</b>	– dei tipi utilizzati per biciclette
	– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:
<b>4011 69 00</b>	– – altro
	– altro:
<b>4011 99 00</b>	– – altro
<b>4013</b>	Camere d'aria, di gomma:
<b>4013 10</b>	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), autobus o autocarri:
<b>4013 10 90</b>	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
<b>4013 20 00</b>	– dei tipi utilizzati per biciclette
<b>4013 90 00</b>	– altro
<b>4015</b>	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:
	– Guanti, mezzoganti e muffole:
<b>4015 19</b>	– – altro
<b>4015 90 00</b>	– altro
<b>4016</b>	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:
	– altro:
<b>4016 91 00</b>	– – Rivestimenti e tappeti da pavimento
<b>4016 92 00</b>	– – Gomme per cancellare
<b>4016 93 00</b>	– – Giunti:
<b>ex 4016 93 00</b>	– – – – diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
<b>4016 95 00</b>	– – altri oggetti gonfiabili
<b>4016 99</b>	– – altro:
<b>4016 99 20</b>	– – – Manicotti di dilatazione:
<b>ex 4016 99 20</b>	– – – – diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
	– – – altro:
	– – – – per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4016 99 52</b>	----- Pezzi gomma-metallo
<b>4016 99 58</b>	----- altro
	----- altro:
<b>4016 99 91</b>	----- Pezzi gomma-metallo:
<b>ex 4016 99 91</b>	----- diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
<b>4016 99 99</b>	----- altro:
<b>ex 4016 99 99</b>	----- diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
<b>4017 00</b>	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita
<b>4201 00 00</b>	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
<b>4203</b>	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
<b>4302</b>	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
<b>4303</b>	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria
<b>4304 00 00</b>	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali:
<b>ex 4304 00 00</b>	– articoli di pelliccia artificiale
<b>4410</b>	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
	– di legno:
<b>4410 11</b>	– – Pannelli di particelle:
<b>4410 11 10</b>	– – – greggi o semplicemente levigati
<b>4410 11 30</b>	– – – rivestiti sulle superfici di strati con carta impregnata di melamina
<b>4410 11 50</b>	– – – rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica
<b>4410 11 90</b>	– – – altro
<b>4410 19 00</b>	– – altro
<b>4410 90 00</b>	– altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4411</b>	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
	– Pannelli di fibre di tipo medio (MDF):
<b>4411 12</b>	– – di spessore inferiore o uguale a 5 mm:
<b>4411 12 10</b>	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
<b>ex 4411 12 10</b>	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>4411 12 90</b>	– – – altro:
<b>ex 4411 12 90</b>	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>4411 13</b>	– – di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm:
<b>4411 13 10</b>	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
<b>ex 4411 13 10</b>	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>4411 13 90</b>	– – – altro:
<b>ex 4411 13 90</b>	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>4411 14</b>	– – di spessore superiore a 9 mm:
<b>4411 14 10</b>	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
<b>ex 4411 14 10</b>	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>4411 14 90</b>	– – – altro:
<b>ex 4411 14 90</b>	– – – – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
	– altro:
<b>4411 92</b>	– – con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>4412</b>	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
<b>4412 10 00</b>	– di bambù:
<b>ex 4412 10 00</b>	– – Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
	– Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
<b>4412 32 00</b>	– – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:
<b>4412 39 00</b>	– – altro
<b>4414 00</b>	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:
<b>4414 00 10</b>	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
<b>4418</b>	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4418 40 00</b>	– Casseforme per gettate di calcestruzzo
<b>4418 60 00</b>	– Pali e travi
<b>4418 90</b>	– altro:
<b>4418 90 10</b>	– – di legni lamellari
<b>4418 90 80</b>	– – altro
<b>4421</b>	Altri lavori di legno:
<b>4421 10 00</b>	– Grucce per indumenti
<b>4421 90</b>	– altro:
<b>4421 90 91</b>	– – di pannelli di fibre
<b>4602</b>	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:
	– di materiali vegetali:
<b>4602 11 00</b>	– – di bambù:
<b>ex 4602 11 00</b>	– – – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
<b>4602 12 00</b>	– – di rattan:
<b>ex 4602 12 00</b>	– – – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
<b>4602 19</b>	– – altro:
	– – – altro:
<b>4602 19 91</b>	– – – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
<b>4808</b>	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:
<b>4808 10 00</b>	– Carta e cartone ondulati, anche perforati
<b>4814</b>	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
<b>4818</b>	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
<b>4818 30 00</b>	– Tovaglie e tovaglioli da tavola
<b>4818 90</b>	– altro
<b>4821</b>	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4821 90</b>	– altro
<b>4823</b>	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
<b>4823 70</b>	– Articoli foggianti a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta
<b>4907 00</b>	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:
<b>4909 00</b>	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:
<b>4909 00 10</b>	– Cartoline postali stampate o illustrate
<b>4911</b>	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
	– altro:
<b>4911 91 00</b>	– – Immagini, incisioni e fotografie:
<b>6401</b>	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:
<b>6401 10</b>	– Calzature con puntale protettivo di metallo:
	– Altre calzature:
<b>6401 92</b>	– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio
<b>6401 99 00</b>	– – altro:
<b>ex 6401 99 00</b>	– – – altre, diverse da quelle che coprono la caviglia
<b>6402</b>	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:
	– Calzature per lo sport:
<b>6402 12</b>	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve
<b>6402 19 00</b>	– – altro
<b>6403</b>	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
	– Calzature per lo sport:
<b>6403 12 00</b>	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve
<b>6403 19 00</b>	– – altro

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>6403 20 00</b>	– Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
	– altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:
<b>6403 59</b>	– – altro:
	– – – altro:
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:
<b>6403 59 11</b>	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm
	– – – – – altre, con soles interne di lunghezza:
<b>6403 59 31</b>	– – – – – inferiore a 24 cm
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
<b>6403 59 35</b>	– – – – – per uomo
<b>6403 59 39</b>	– – – – – per donna
<b>6403 59 50</b>	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera
	– – – – altre, con soles interne di lunghezza:
<b>6403 59 91</b>	– – – – – inferiore a 24 cm
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
<b>6403 59 95</b>	– – – – – per uomo
<b>6403 59 99</b>	– – – – – per donna
<b>6404</b>	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
<b>6406</b>	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:
<b>6506</b>	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:
<b>6506 10</b>	– Copricapo di sicurezza:
<b>6506 10 10</b>	– – di materia plastica
<b>6602 00 00</b>	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
<b>6603</b>	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:
<b>6603 90</b>	– altro:
<b>6603 90 90</b>	– – altro
<b>6701 00 00</b>	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>6801 00 00</b>	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
<b>6802</b>	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:
<b>6803 00</b>	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
<b>6806</b>	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:
<b>6806 20</b>	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:
<b>6806 90 00</b>	– altro
<b>6810</b>	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
<b>6813</b>	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:
<b>6813 20 00</b>	– contenenti amianto:
<b>ex 6813 20 00</b>	– – Guarnizioni per freni diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	– non contenenti amianto:
<b>6813 81 00</b>	– – Guarnizioni per freni:
<b>ex 6813 81 00</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>6815</b>	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:
	– altri lavori:
<b>6815 91 00</b>	– – contenenti magnesite, dolomite o cromite
<b>6815 99</b>	– – altro:
<b>6815 99 10</b>	– – – di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico
<b>6815 99 90</b>	– – – altro
<b>6902</b>	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>6902 90 00</b> <b>ex 6902 90 00</b>	– altro: – – diversi da quelli a base di carbonio o zirconio
<b>6904</b>	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
<b>6905</b>	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
<b>6906 00 00</b>	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica
<b>6908</b>  <b>6908 90</b>  <b>6908 90 99</b>	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto: – altro: – – altro: – – – altro: – – – – altro: – – – – – altro
<b>6909</b>  <b>6909 12 00</b> <b>6909 19 00</b> <b>6909 90 00</b>	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica: – Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici: – – Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs – – altro – altro
<b>6911</b>  <b>6911 90 00</b>	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di porcellana: – altro
<b>6912 00</b>	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana:
<b>6913</b>	Statuette ed altri oggetti da ornamento
<b>6914</b>  <b>6914 90</b>	Altri lavori di ceramica: – altro
<b>7007</b>  <b>7007 11</b>  <b>7007 19</b>	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro: – Vetri temperati: – – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli – – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7007 19 20</b>	--- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
<b>7007 19 80</b>	--- altro
<b>7007 21</b>	– Vetri formati da fogli aderenti fra loro: -- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
<b>7007 21 20</b>	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori
<b>7007 21 80</b>	--- altro:
<b>ex 7007 21 80</b>	---- diverse dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili
<b>7007 29 00</b>	-- altro
<b>7008 00</b>	Vetri isolanti a pareti multiple
<b>7009</b>	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:
<b>7009 10 00</b>	– Specchi retrovisivi per veicoli
<b>7010</b>	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:
<b>7010 90</b>	– altro:
	-- altro:
	--- altri, di capacità nominale:
	---- di meno di 2,5 l:
	----- per prodotti alimentari e bevande:
	----- Bottiglie e boccette:
	----- di vetro non colorato, di capacità nominale:
<b>7010 90 45</b>	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l
	----- di vetro colorato, di capacità nominale:
<b>7010 90 53</b>	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l
<b>7010 90 55</b>	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l
<b>7011</b>	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:
<b>7011 90 00</b>	– altro
<b>7014 00 00</b>	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7015</b>	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:
<b>7015 90 00</b>	– altro
<b>7016</b>	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:
<b>7016 10 00</b>	– Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili
<b>7018</b>	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannelo (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm:
<b>7018 10</b>	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:
<b>7018 20 00</b>	– Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm
<b>7018 90</b>	– altro:
<b>7018 90 90</b>	– – altro
<b>7019</b>	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):
	– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:
<b>7019 11 00</b>	– – Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm
	– Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:
<b>7019 39 00</b>	– – altro
<b>7019 40 00</b>	– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)
	– altri tessuti:
<b>7019 52 00</b>	– – di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m <sup>2</sup> , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex
<b>7019 59 00</b>	– – altro
<b>7020 00</b>	Altri lavori di vetro:

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>7020 00 05</b>	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori
	– altro:
<b>7020 00 10</b>	– – di quarzo o di altra silice, fusi
<b>7020 00 30</b>	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
<b>7020 00 80</b>	– – altro
<b>7117</b>	Minuterie di fantasia:
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:
<b>7117 19</b>	– – altro:
<b>7117 19 10</b>	– – – con parti di vetro
	– – – senza parti di vetro:
<b>7117 19 99</b>	– – – – altro
<b>7117 90 00</b>	– altro
<b>7208</b>	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
<b>7208 39 00</b>	– – di spessore inferiore a 3 mm
<b>7216</b>	Profilati di ferro o di acciai non legati:
	– altro:
<b>7216 91</b>	– – ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti
<b>7216 99 00</b>	– – altro
<b>7217</b>	Fili di ferro o di acciai non legati:
<b>7217 10</b>	– non rivestiti, anche lucidati:
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
	– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:
<b>7217 10 39</b>	– – – – altro
<b>7217 20</b>	– zincate:
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
<b>7217 20 30</b>	– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm
<b>7217 20 50</b>	– – contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7302</b>	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
<b>7302 40 00</b>	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
<b>7302 90 00</b>	– altro
<b>7310</b>	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
<b>7312</b>	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:
<b>7312 10</b>	– Trefoli e cavi:
<b>7312 10 20</b>	– – di acciai inossidabili:
<b>ex 7312 10 20</b>	– – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
	– – altri, la cui sezione trasversale massima è:
	– – – inferiori o uguali a 3 mm:
<b>7312 10 49</b>	– – – – altro:
<b>ex 7312 10 49</b>	– – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
	– – – superiori a 3 mm:
	– – – – Trefoli:
<b>7312 10 61</b>	– – – – – non rivestiti:
<b>ex 7312 10 61</b>	– – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
	– – – – – rivestiti:
<b>7312 10 65</b>	– – – – – – zincati:
<b>ex 7312 10 65</b>	– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
<b>7312 10 69</b>	– – – – – – altro:
<b>ex 7312 10 69</b>	– – – – – – – diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
<b>7312 90 00</b>	– altro
<b>ex 7312 90 00</b>	– – diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7314</b>	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:
<b>7314 20</b>	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm <sup>2</sup>
<b>7314 39 00</b>	– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro: – – altro
<b>7317 00</b>	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
<b>7318</b>	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
<b>7320</b>	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
<b>7321</b>	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
<b>7321 89 00</b>	– altri apparecchi:
<b>ex 7321 89 00</b>	– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi: – – – a combustibili solidi
<b>7322</b>	Radiatori per il riscaldamento centrale "a riscaldamento non elettrico" e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, incl. i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata "a riscaldamento non elettrico" aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
<b>7322 11 00</b>	– Radiatori e loro parti: – – di ghisa
<b>7322 19 00</b>	– – altro
<b>7323</b>	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
<b>7323 91 00</b>	– altro: – – di ghisa, non smaltati
<b>7323 93</b>	– – di acciai inossidabili
<b>7323 94</b>	– – di ferro o acciaio, smaltati:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7323 94 10</b>	--- Oggetti per il servizio della tavola
<b>7323 99</b>	-- altro:
<b>7323 99 10</b>	--- Oggetti per il servizio della tavola
	--- altro:
<b>7323 99 99</b>	---- altro
<b>7324</b>	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
	- Vasche da bagno:
<b>7324 21 00</b>	-- di ghisa, anche smaltate
<b>7324 90 00</b>	- altre, comprese le parti:
<b>ex 7324 90 00</b>	-- altro diverso da oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili
<b>7325</b>	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
<b>7326</b>	Altri lavori di ferro o acciaio
<b>7403</b>	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
	- Leghe di rame:
<b>7403 21 00</b>	-- a base di rame-zinco (ottone)
<b>7407</b>	Barre e profilati di rame:
	- di leghe di rame:
<b>7407 29</b>	-- altro
<b>7408</b>	Fili di rame:
	- di rame raffinato:
<b>7408 19</b>	-- altro
	- di leghe di rame:
<b>7408 22 00</b>	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
<b>7410</b>	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):
	- senza supporto:
<b>7410 11 00</b>	-- di rame raffinato
<b>7418</b>	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:
<b>7418 20 00</b>	- Oggetti di igiene o da toilette e loro parti
<b>7419</b>	Altri lavori di rame:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
7419 99 7419 99 90	– altro: – – altro: – – – altro
7604 7604 29 7604 29 10	Barre e profilati di alluminio: – di leghe di alluminio: – – altro: – – – Barre
7605 7605 19 00 7605 21 00 7605 29 00	Fili di alluminio: – di alluminio non legato: – – altro – di leghe di alluminio: – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm – – altro
7608 7608 20 7608 20 81 ex 7608 20 81	Tubi di alluminio: – di leghe di alluminio: – – altro: – – – semplicemente estrusi a caldo: – – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7616</b>	Altri lavori di alluminio
<b>8201</b>	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni
<b>8202</b>	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
<b>8202 10 00</b>	– Seghe
<b>8205</b>	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:
<b>8206 00 00</b>	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
<b>8207</b>	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
	– Utensili di perforazione o di sondaggio:
<b>8207 13 00</b>	– – con parte operante di cermet
<b>8207 19</b>	– – altri, comprese le parti:
<b>8207 19 90</b>	– – – altro
<b>8207 30</b>	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare
<b>8207 40</b>	– Utensili per maschiare o filettare
<b>8207 50</b>	– Utensili per forare
<b>8207 60</b>	– Utensili per alesare o scanalare
<b>8207 70</b>	– Utensili per fresare
<b>8207 80</b>	– Utensili per tornire
<b>8207 90</b>	– altri utensili intercambiabili:
	– – con parte operante di altre materie:
<b>8207 90 30</b>	– – – Lame da cacciavite
<b>8207 90 50</b>	– – – Utensili per tagliare ingranaggi
	– – – altri, con parte operante:
	– – – – di cermet:
<b>8207 90 71</b>	– – – – – per la lavorazione dei metalli

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8207 90 78</b>	----- altro
<b>8207 90 91</b>	----- di altre materie:
<b>8207 90 99</b>	----- per la lavorazione dei metalli
<b>8208</b>	----- altro
<b>8208</b>	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
<b>8209 00</b>	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet
<b>8211</b>	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame
<b>8211 10 00</b>	– Assortimenti
<b>8211 91</b>	– altro:
<b>8211 91</b>	– – Coltelli da tavola a lama fissa
<b>8211 92 00</b>	– – altri coltelli a lama fissa
<b>8211 93 00</b>	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
<b>8211 94 00</b>	– – Lame
<b>8212</b>	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)
<b>8213 00 00</b>	Forbici a due branche e loro lame
<b>8214</b>	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
<b>8215</b>	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
<b>8215 10</b>	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato
<b>8215 20</b>	– altri assortimenti
<b>8215 99</b>	– altro:
<b>8215 99</b>	– – altro
<b>8301</b>	Lucchetti, serrature e catenacci, a chiave, a segreto o elettrici, di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:
<b>8301 10 00</b>	– Lucchetti
<b>8301 30 00</b>	– Serrature del tipo utilizzato per mobili
<b>8301 40</b>	– altre serrature
<b>8301 50 00</b>	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura
<b>8301 60 00</b>	– Parti



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8301 70 00</b>	– Chiavi presentate isolatamente
<b>8302</b>	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:
<b>8302 30 00</b>	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli
<b>8302 41 00</b>	– – per edifici
<b>8305</b>	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:
<b>8305 20 00</b>	– Punti metallici presentati in barrette
<b>8305 90 00</b>	– altro, comprese le parti
<b>8307</b>	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:
<b>8307 10 00</b>	– di ferro o di acciaio:
<b>ex 8307 10 00</b>	– – diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
<b>8309</b>	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:
<b>8309 10 00</b>	– Tappi a corona
<b>8311</b>	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione:
<b>8311 10</b>	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:
<b>8311 20 00</b>	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
<b>8402</b>	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata":
<b>8402 11 00</b>	– Caldaie a vapore: – – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8402 12 00</b>	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
<b>8402 19</b>	– – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:
<b>8402 20 00</b>	– Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
<b>8403</b>	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
<b>8404</b>	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:
<b>8404 10 00</b>	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403
<b>8404 20 00</b>	– Condensatori per macchine a vapore
<b>8407</b>	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
	– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
<b>8407 31 00</b>	– – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup>
<b>8407 32</b>	– – di cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> :
<b>8407 33</b>	– – di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :
<b>8407 33 90</b>	– – – altro
<b>8407 34</b>	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> :
<b>8407 34 10</b>	– – – destinati all'industria del montaggio:
	– dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10;
	– degli autoveicoli della voce 8703;
	– degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> ;
	– degli autoveicoli della voce 8705
<b>ex 8407 34 10</b>	– – – – diversi dagli autoveicoli della voce 8703
	– – – altro:
	– – – – nuovi, di cilindrata:
<b>8407 34 91</b>	– – – – inferiori o uguali a 1 500 cm <sup>3</sup>
<b>8407 34 99</b>	– – – – superiori a 1 500 cm <sup>3</sup>
<b>8407 90</b>	– altri motori
<b>8408</b>	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
<b>8408 20</b>	– Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- altro:</li> <li>--- per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:</li> </ul>
<b>8408 20 31</b>	---- inferiore o uguale a 50 kW
<b>8408 20 35</b>	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW
	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:</li> </ul>
<b>8408 20 51</b>	---- inferiore o uguale a 50 kW
<b>8408 20 55</b>	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:
<b>ex 8408 20 55</b>	----- diversi da quelli per l'industria del montaggio
<b>8408 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altri motori</li> <li>-- altro:</li> <li>--- nuovi, di potenza:</li> </ul>
<b>8408 90 41</b>	---- inferiore o uguale a 15 kW:
<b>ex 8408 90 41</b>	----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8408 90 43</b>	---- superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:
<b>ex 8408 90 43</b>	----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8408 90 45</b>	---- superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:
<b>ex 8408 90 45</b>	----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8408 90 47</b>	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:
<b>ex 8408 90 47</b>	----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8412</b>	Altri motori e macchine motrici:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motori idraulici:</li> </ul>
<b>8412 21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- a movimento rettilineo (cilindri):</li> </ul>
<b>8412 21 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Sistemi idraulici:</li> </ul>
<b>ex 8412 21 20</b>	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8412 21 80</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- altro:</li> </ul>
<b>ex 8412 21 80</b>	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8412 29</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- altro:</li> </ul>
<b>8412 29 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Sistemi idraulici:</li> </ul>
<b>ex 8412 29 20</b>	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- altro:</li> </ul>
<b>8412 29 81</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- Motori oleoidraulici:</li> </ul>
<b>ex 8412 29 81</b>	----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8412 29 89</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>---- altro:</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
ex 8412 29 89	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8412 31 00	– Motori pneumatici:
ex 8412 31 00	– – a movimento rettilineo (cilindri):
8412 39 00	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
ex 8412 39 00	– – altro:
8412 80	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8412 80 10	– altro:
8412 80 80	– Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori
ex 8412 80 80	– – altro:
8412 90	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
8412 90 20	– Parti:
ex 8412 90 20	– – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:
8412 90 40	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
ex 8412 90 40	– – di motori idraulici:
8412 90 80	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
ex 8412 90 80	– – altro:
8413	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:
8413 11 00	– Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:
8413 19 00	– – Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse
ex 8413 19 00	– – altro:
8413 20 00	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
ex 8413 20 00	– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:
8413 30	– – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
8413 30 80	– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:
ex 8413 30 80	– – altro:
8413 40 00	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
8413 50	– Pompe per calcestruzzo
8413 50 20	– altre pompe volumetriche alternative:
	– – Aggregati idraulici:

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>ex 8413 50 20</b>	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8413 50 40</b>	-- Pompe dosatrici:
<b>ex 8413 50 40</b>	--- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	-- altro:
	--- Pompe a pistoncini:
<b>8413 50 61</b>	---- Pompe oleoidrauliche:
<b>ex 8413 50 61</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 50 69</b>	----- altro:
<b>ex 8413 50 69</b>	----- diverse dalle pompe a pistone membrana di capacità superiore a 15 l/s e diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 50 80</b>	--- altro:
<b>ex 8413 50 80</b>	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8413 60</b>	- altre pompe volumetriche rotative:
<b>8413 60 20</b>	-- Aggregati idraulici:
<b>ex 8413 60 20</b>	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	-- altro:
	--- Pompe ad ingranaggi:
<b>8413 60 31</b>	---- Pompe oleoidrauliche:
<b>ex 8413 60 31</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 60 39</b>	----- altro:
<b>ex 8413 60 39</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	--- Pompe a segmenti oscillanti:
<b>8413 60 61</b>	---- Pompe oleoidrauliche:
<b>ex 8413 60 61</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 60 69</b>	----- altro:
<b>ex 8413 60 69</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 60 70</b>	--- Pompe a vite elicoidali:
<b>ex 8413 60 70</b>	--- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 60 80</b>	--- altro:
<b>ex 8413 60 80</b>	--- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 70</b>	- altre pompe centrifughe:
	-- Pompe sommerse:
<b>8413 70 21</b>	--- monocellulari
<b>8413 70 29</b>	--- multicellulari

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8413 70 30</b>	-- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda
	-- altre, con bocca di mandata di diametro:
<b>8413 70 35</b>	--- inferiore o uguale a 15 mm:
<b>ex 8413 70 35</b>	---- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	--- superiore a 15 mm:
<b>8413 70 45</b>	---- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:
<b>ex 8413 70 45</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	---- Pompe radiali:
	----- monocellulari:
	----- a flusso semplice:
<b>8413 70 51</b>	----- monoblocco:
<b>ex 8413 70 51</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 70 59</b>	----- altro:
<b>ex 8413 70 59</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 70 65</b>	----- a flussi multipli:
<b>ex 8413 70 65</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 70 75</b>	----- multicellulari:
<b>ex 8413 70 75</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	---- altre pompe centrifughe:
<b>8413 70 81</b>	----- monocellulari:
<b>ex 8413 70 81</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 70 89</b>	----- multicellulari:
<b>ex 8413 70 89</b>	----- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	-- altre pompe; elevatori per liquidi:
<b>8413 81 00</b>	-- Pompe:
<b>ex 8413 81 00</b>	--- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 82 00</b>	-- Elevatori per liquidi
	-- Parti:
<b>8413 91 00</b>	-- di pompe:
<b>ex 8413 91 00</b>	--- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8413 92 00</b>	-- di elevatori per liquidi

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8414</b>	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:
<b>8414 30</b>	– Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:
<b>8414 30 20</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:
<b>ex 8414 30 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – di potenza superiore a 0,4 kW:
<b>8414 30 89</b>	– – – altro:
<b>ex 8414 30 89</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 40</b>	– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili
	– Ventilatori:
<b>8414 51 00</b>	– – Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:
<b>ex 8414 51 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 59</b>	– – altro:
<b>8414 59 20</b>	– – – assiali:
<b>ex 8414 59 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 59 40</b>	– – – centrifughi:
<b>ex 8414 59 40</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 59 80</b>	– – – altro:
<b>ex 8414 59 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 60 00</b>	– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
<b>8414 80</b>	– altro:
	– – Turbocompressori:
<b>8414 80 11</b>	– – – monocellulari:
<b>ex 8414 80 11</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 80 19</b>	– – – multicellulari:
<b>ex 8414 80 19</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:
	– – – inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:
<b>8414 80 22</b>	– – – – inferiore o uguale a 60 m <sup>3</sup>
<b>ex 8414 80 22</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8414 80 28</b> <b>ex 8414 80 28</b>	----- superiore a 60 m <sup>3</sup> ----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili ----- superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:
<b>8414 80 51</b> <b>ex 8414 80 51</b>	----- inferiore o uguale a 120 m <sup>3</sup> ----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 80 59</b> <b>ex 8414 80 59</b>	----- superiore a 120 m <sup>3</sup> ----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili -- Compressori volumetrici rotativi:
<b>8414 80 73</b> <b>ex 8414 80 73</b>	--- a un albero: ---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili --- a più alberi:
<b>8414 80 75</b> <b>ex 8414 80 75</b>	---- a vite: ----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 80 78</b> <b>ex 8414 80 78</b>	---- altro: ----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8414 80 80</b> <b>ex 8414 80 80</b>	-- altro: --- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8416</b>  <b>8416 10</b> <b>8416 30 00</b>	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:  - Bruciatori a combustibili liquidi - Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
<b>8417</b>  <b>8417 20</b>  <b>8417 80</b>  <b>8417 80 20</b> <b>8417 80 80</b>	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici:  - Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria  - altro:  -- Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici  -- altro
<b>8418</b>	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	– Frigoriferi per uso domestico:
<b>8418 21</b>	– – a compressione:
<b>8418 21 10</b>	– – – di capacità superiore a 340 l:
	– – – altro:
	– – – – altri, di capacità:
<b>8418 21 91</b>	– – – – – inferiore o uguale a 250 l
<b>8418 21 99</b>	– – – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
<b>8418 29 00</b>	– – altro
<b>8418 30</b>	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:
<b>8418 30 20</b>	– – di capacità inferiore o uguale a 400 l:
<b>ex 8418 30 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8418 30 80</b>	– – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:
<b>ex 8418 30 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8418 40</b>	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:
<b>8418 40 20</b>	– – di capacità inferiore o uguale a 250 l:
<b>ex 8418 40 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8418 40 80</b>	– – di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:
<b>ex 8418 40 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8418 50</b>	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:
	– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):
<b>8418 50 19</b>	– – – altro
	– – altri mobili frigoriferi:
<b>8418 50 91</b>	– – – Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40
<b>8418 50 99</b>	– – – altro
	– altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:
<b>8418 61 00</b>	– pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
<b>ex 8418 61 00</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8418 69 00</b>	– – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 8418 69 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – diverse dalle pompe di calore e da quelle destinate ad aeromobili civili</li> <li>– Parti:</li> </ul>
<b>8418 91 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo</li> </ul>
<b>8419</b>	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:</li> </ul>
<b>8419 11 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – a riscaldamento immediato, a gas</li> </ul>
<b>8419 19 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altro</li> <li>– Essiccatori:</li> </ul>
<b>8419 31 00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – per prodotti agricoli</li> </ul>
<b>8419 39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altro</li> <li>– altre macchine, impianti e attrezzature:</li> </ul>
<b>8419 81</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:</li> </ul>
<b>8419 81 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:</li> </ul>
<b>ex 8419 81 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>8419 81 80</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altro:</li> </ul>
<b>ex 8419 81 80</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>8421</b>	<p>Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apparecchi per filtrare o depurare i gas:</li> </ul>
<b>8421 39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altro:</li> </ul>
<b>8421 39 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria:</li> </ul>
<b>ex 8421 39 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> <li>– – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:</li> </ul>
<b>8421 39 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – mediante processo umido:</li> </ul>
<b>ex 8421 39 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8421 39 90</b> <b>ex 8421 39 90</b>	----- altro: ----- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8422</b>  <b>8422 11 00</b> <b>8422 19 00</b>	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:  - Lavastoviglie: - - di tipo familiare - - altro
<b>8423</b>  <b>8423 10</b> <b>8423 30 00</b>  <b>8423 81</b> <b>8423 82</b> <b>8423 89 00</b>	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:  - Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo: - Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici - altri apparecchi e strumenti per pesare:  - di portata inferiore o uguale a 30 kg - di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg - - altro
<b>8424</b>  <b>8424 10</b> <b>8424 10 20</b> <b>ex 8424 10 20</b> <b>8424 10 80</b> <b>ex 8424 10 80</b>	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:  - Estintori, anche carichi: - - di peso inferiore o uguale a 21 kg: - - - diversi da quelli destinati ad aeromobili civili - - altro: - - - diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8425</b>  <b>8425 31 00</b> <b>ex 8425 31 00</b> <b>8425 39</b>	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:  - altri verricelli; argani: - - a motore elettrico: - - - diversi da quelli destinati ad aeromobili civili - - altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8425 39 30</b>	– – – a motore con accensione a scintilla o per compressione:
<b>ex 8425 39 30</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8425 39 90</b>	– – – altro:
<b>ex 8425 39 90</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– Binde e martinetti:
<b>8425 41 00</b>	– – Sollevatori fissi di vetture per autorimesse
<b>8425 42 00</b>	– – altre binde e martinetti, idraulici:
<b>ex 8425 42 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8425 49 00</b>	– – altro:
<b>ex 8425 49 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8426</b>	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelligru:
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi:
<b>8426 41 00</b>	– – su pneumatici
<b>8426 49 00</b>	– – altro
	– altre macchine ed apparecchi:
<b>8426 91</b>	– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale
<b>8426 99 00</b>	– – altro
<b>8428</b>	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
<b>8428 20</b>	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:
	– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:
<b>8428 33 00</b>	– – altri, a nastro o a cinghia:
<b>ex 8428 33 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8428 39</b>	– – altro:
<b>8428 39 20</b>	– Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli:
<b>ex 8428 39 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8428 39 90</b>	– – – altro:
<b>ex 8428 39 90</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8428 90</b>	– altre macchine ed apparecchi:
<b>8428 90 30</b>	– – Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- altro:</li> <li>--- Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:</li> </ul>
<b>8428 90 71</b>	---- costruiti per essere portati su trattori agricoli
<b>8428 90 79</b>	---- altro
	--- altro:
<b>8428 90 91</b>	---- Spalatrici e ammassatrici meccaniche
<b>8428 90 95</b>	---- altro:
<b>ex 8428 90 95</b>	----- altre diverse da ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie
<b>8429</b>	Apripista "bulldozers, angledozers", livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
	– Apripista (bulldozers, angledozers):
<b>8429 11 00</b>	-- su cingoli:
<b>ex 8429 11 00</b>	--- di potenza superiore a 250 kW
<b>8429 19 00</b>	-- altro
<b>8429 40</b>	– Compattatori e rulli compressori
	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:
<b>8429 51</b>	-- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:
	--- altro:
<b>8429 51 91</b>	---- Caricatori a cingoli
<b>8429 51 99</b>	---- altro
<b>8429 52</b>	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°
<b>8429 59 00</b>	-- altro
<b>8433</b>	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:
	– Tosatrici da prato:
<b>8433 11</b>	– a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale
<b>8433 19</b>	-- altro
<b>8433 20</b>	– Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore
<b>8433 30</b>	– altre macchine ed apparecchi da fienagione

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8433 40</b>	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrice – altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:
<b>8433 51 00</b>	– – Mietitrici-trebbiatrici
<b>8433 52 00</b>	– – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura
<b>8433 53</b>	– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:
<b>8433 53 30</b>	– – – Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole
<b>8433 59</b>	– – altro:
	– – – Falciatrinciacaricatrici:
<b>8433 59 11</b>	– – – – semoventi
<b>8433 59 19</b>	– – – – altro
<b>8433 60 00</b>	– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli
<b>8435</b>	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:
<b>8435 10 00</b>	– Macchine ed apparecchi
<b>8436</b>	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura
<b>8437</b>	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:
<b>8437 10 00</b>	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi
<b>8437 80 00</b>	– altre macchine ed apparecchi
<b>8438</b>	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
<b>8450</b>	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:
	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:
<b>8450 11</b>	– – Macchine completamente automatiche:
<b>8450 11 90</b>	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8450 12 00</b>	– – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
<b>8450 19 00</b>	– – altro
<b>8451</b>	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:  – Macchine per asciugare:
<b>8451 21</b>	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
<b>8451 29 00</b>	– – altro
<b>8456</b>	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:
<b>8456 10 00</b>	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:
<b>ex 8456 10 00</b>	– – diverse da quelle utilizzate nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore
<b>8456 20 00</b>	– operanti con ultrasuoni
<b>8456 30</b>	– operanti per elettroerosione
<b>8456 90 00</b>	– altro
<b>8457</b>	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:
<b>8458</b>	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:
<b>8459</b>	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:
<b>8460</b>	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
<b>8461</b>	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8462</b>	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:
<b>8463</b>	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:
<b>8463 10</b>	– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:
<b>8463 10 90</b>	– – altro
<b>8463 20 00</b>	– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura
<b>8463 30 00</b>	– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili
<b>8463 90 00</b>	– altro
<b>8468</b>	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:
<b>8474</b>	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:
<b>8474 32 00</b>	– – Macchine per mescolare le materie minerali al bitume
<b>8474 39</b>	– – altro
<b>8474 80</b>	– altre macchine ed apparecchi
<b>8479</b>	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
	– altre macchine ed apparecchi meccanici:
<b>8479 82 00</b>	– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare
<b>8479 89</b>	– – altro:
<b>8479 89 60</b>	– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata
<b>8481</b>	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:
<b>8481 80</b>	– altri apparecchi: – – Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8481 80 11</b>	--- Mescolatori, mitigatori
<b>8481 80 19</b>	--- altro
	-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:
<b>8481 80 31</b>	--- Valvole termostatiche
<b>8481 80 39</b>	--- altro
<b>8481 80 40</b>	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria
	-- altro:
	--- Valvole di regolazione:
<b>8481 80 59</b>	---- altro
	---- altro:
	---- Valvole a saracinesca:
<b>8481 80 61</b>	----- di ghisa
<b>8481 80 63</b>	----- di acciaio
<b>8481 80 69</b>	----- altro
	---- Valvole a globo:
<b>8481 80 71</b>	----- di ghisa
<b>8481 80 73</b>	----- di acciaio
<b>8481 80 79</b>	----- altro
<b>8481 80 85</b>	---- Valvole a farfalla
<b>8481 80 87</b>	---- Valvole a membrana
<b>8481 90 00</b>	- Parti
<b>8482</b>	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):
<b>8482 10</b>	- Cuscinetti a sfere:
<b>8482 10 90</b>	-- altro
<b>8483</b>	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
<b>8483 10</b>	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:
	-- Manovelle ed alberi a gomito:
<b>8483 10 21</b>	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
<b>ex 8483 10 21</b>	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8483 10 25</b>	– – – di acciaio fucinato:
<b>ex 8483 10 25</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 10 29</b>	– – – altro:
<b>ex 8483 10 29</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 10 50</b>	– – Alberi articolati:
<b>ex 8483 10 50</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 30</b>	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:
<b>8483 30 80</b>	– – Cuscinetti:
<b>ex 8483 30 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40</b>	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:
<b>8483 40 30</b>	– – Alberi filettati a sfere o a rulli:
<b>ex 8483 40 30</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 40 90</b>	– – altro:
<b>ex 8483 40 90</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 60</b>	– Innessi ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
<b>8483 60 20</b>	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
<b>ex 8483 60 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8483 60 80</b>	– – altro:
<b>ex 8483 60 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8486</b>	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:
<b>8486 20</b>	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:
<b>8486 20 90</b>	– – altro
<b>8486 30</b>	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:
<b>8486 30 30</b>	– – Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD
<b>8486 40 00</b>	– Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo
<b>8501</b>	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>8501 10</b>	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W
<b>8501 20 00</b>	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:
<b>ex 8501 20 00</b>	– – diversi da quelli di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:
<b>8501 31 00</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:
<b>ex 8501 31 00</b>	– – – diversi dai motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili
<b>8501 32</b>	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
<b>8501 32 20</b>	– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:
<b>ex 8501 32 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8501 32 80</b>	– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:
<b>ex 8501 32 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8501 33 00</b>	– – – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:
<b>ex 8501 33 00</b>	– – – diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili
<b>8501 34</b>	– – di potenza superiore a 375 kW:
<b>8501 34 50</b>	– – – Motori di trazione
	– – – altri, di potenza:
<b>8501 34 92</b>	– – – – superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW:
<b>ex 8501 34 92</b>	– – – – – diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili
<b>8501 34 98</b>	– – – – superiore a 750 kW:
<b>ex 8501 34 98</b>	– – – – – diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili
	– altri motori a corrente alternata, polifase:
<b>8501 53</b>	– – di potenza superiore a 75 kW:
	– – – altri, di potenza:
<b>8501 53 94</b>	– – – – superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW
<b>8501 53 99</b>	– – – – superiore a 750 kW
	– Generatori a corrente alternata (alternatori):
<b>8501 62 00</b>	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
<b>ex 8501 62 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8501 63 00</b>	– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
<b>ex 8501 63 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8501 64 00</b>	– – di potenza superiore a 750 kVA:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8502</b>	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:
	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
<b>8502 11</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
<b>8502 11 20</b>	– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:
<b>ex 8502 11 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 11 80</b>	– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:
<b>ex 8502 11 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 12 00</b>	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
<b>ex 8502 12 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 13</b>	– – di potenza superiore a 375 kVA:
<b>8502 13 20</b>	– – – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
<b>ex 8502 13 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 13 40</b>	– – – di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:
<b>ex 8502 13 40</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 13 80</b>	– – – di potenza superiore a 2 000 kVA:
<b>ex 8502 13 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 20</b>	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):
<b>8502 20 20</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:
<b>ex 8502 20 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 20 40</b>	– – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
<b>ex 8502 20 40</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 20 60</b>	– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
<b>ex 8502 20 60</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 20 80</b>	– – di potenza superiore a 750 kVA:
<b>ex 8502 20 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– altri gruppi elettrogeni:
<b>8502 39</b>	– – altro:
<b>8502 39 20</b>	– – – Turbogeneratori:
<b>ex 8502 39 20</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8502 39 80</b>	– – – altro:
<b>ex 8502 39 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8502 40 00</b> <b>ex 8502 40 00</b>	– Convertitori rotanti elettrici: – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504</b>	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
<b>8504 10</b>	– Ballast per lampade o tubi a scarica:
<b>8504 10 20</b> <b>ex 8504 10 20</b>	– – Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore: – – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8504 10 80</b> <b>ex 8504 10 80</b>	– – altro: – – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8504 31</b>	– altri trasformatori: – – di potenza inferiore o uguale a 1 kVA: – – – Trasformatori di misura:
<b>8504 31 21</b> <b>ex 8504 31 21</b>	– – – per tensioni: – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504 31 29</b> <b>ex 8504 31 29</b>	– – – – altro: – – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504 31 80</b> <b>ex 8504 31 80</b>	– – – – altro: – – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504 34 00</b>	– – di potenza superiore a 500 kVA
<b>8504 40</b>	– Convertitori statici: – – altro:
<b>8504 40 40</b> <b>ex 8504 40 40</b>	– – – Raddrizzatori con semiconduttore policristallino: – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504 40 84</b> <b>ex 8504 40 84</b>	– – – – altro: – – – – – altro: – – – – – Ondulatori: – – – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
<b>8504 50</b> <b>8504 50 95</b> <b>ex 8504 50 95</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili – altre bobine di reattanza e di autoinduzione: – – altro: – – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8505</b>	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:
<b>8505 20 00</b>	– accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
<b>8505 90</b>	– altre, comprese le parti:
<b>8505 90 30</b>	– – dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione
<b>8505 90 90</b>	– – Parti
<b>8506</b>	Pile e batterie di pile elettriche:
<b>8506 10</b>	– al diossido di manganese:
	– – alcaline:
<b>8506 10 11</b>	– – – Pile cilindriche
<b>8507</b>	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:
<b>8507 10</b>	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:
	– – di peso inferiore o uguale a 5 kg:
<b>8507 10 41</b>	– – – funzionanti con elettrolite liquido:
<b>ex 8507 10 41</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 10 49</b>	– – – altro:
<b>ex 8507 10 49</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – di peso superiore a 5 kg:
<b>8507 10 92</b>	– – – funzionanti con elettrolite liquido:
<b>ex 8507 10 92</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 10 98</b>	– – – altro:
<b>ex 8507 10 98</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 20</b>	– altri accumulatori al piombo:
	– – Accumulatori di trazione:
<b>8507 20 41</b>	– – – funzionanti con elettrolite liquido:
<b>ex 8507 20 41</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 20 49</b>	– – – altro:
<b>ex 8507 20 49</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – altro:
<b>8507 20 92</b>	– – – funzionanti con elettrolite liquido:

<b><i>Codice NC</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
<b>ex 8507 20 92</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 20 98</b>	– – – altro:
<b>ex 8507 20 98</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 30</b>	– al nichel-cadmio:
<b>8507 30 20</b>	– – ermeticamente chiusi:
<b>ex 8507 30 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – altro:
<b>8507 30 81</b>	– – – Accumulatori di trazione:
<b>ex 8507 30 81</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 30 89</b>	– – – altro:
<b>ex 8507 30 89</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 40 00</b>	– al nichel-ferro:
<b>ex 8507 40 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 80</b>	– altri accumulatori:
<b>8507 80 20</b>	– Accumulatori a idruri di nichel:
<b>ex 8507 80 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 80 30</b>	– – Accumulatori al litio-ion:
<b>ex 8507 80 30</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 80 80</b>	– – altro:
<b>ex 8507 80 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 90</b>	– Parti:
<b>8507 90 20</b>	– – Piastre di accumulatori:
<b>ex 8507 90 20</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8507 90 30</b>	– – Separatori:
<b>ex 8507 90 30</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8507 90 90</b>	– – altro:
<b>ex 8507 90 90</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8514</b>	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8516</b>	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
<b>8516 60</b>	– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:
<b>8516 60 10</b>	– – Cucine
<b>8516 80</b>	– Resistenze scaldanti:
<b>8516 80 20</b>	– – accoppiate ad un supporto di materia isolante:
<b>ex 8516 80 20</b>	– – – diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili
<b>8516 80 80</b>	– – altro:
<b>ex 8516 80 80</b>	– – – diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili
<b>8516 90 00</b>	– Parti
<b>8517</b>	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:
	– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):
<b>8517 62 00</b>	– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing:
<b>ex 8517 62 00</b>	– – – Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia
<b>8518</b>	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:
<b>8518 21 00</b>	– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:
<b>ex 8518 21 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8518 22 00</b> <b>ex 8518 22 00</b> <b>8518 29</b> <b>8518 29 95</b> <b>ex 8518 29 95</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:</li> <li>--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> <li>-- altro:</li> <li>--- altro:</li> <li>---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>8528</b>          <b>8528 72</b>          <b>8528 72 35</b>	<p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:</li> <li>-- altri, a colori:</li> <li>--- altro:</li> <li>--- con tubo immagini incorporato:</li> <li>---- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:</li> <li>----- superiore al 52 cm ed inferiore o uguale al 72 cm</li> </ul>
<b>8535</b>          <b>8535 10 00</b>          <b>8535 21 00</b>          <b>8535 29 00</b>          <b>8535 30</b>          <b>8535 90 00</b>	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili</li> <li>-- Interruttori automatici:</li> <li>-- per una tensione inferiore a 72,5 kV</li> <li>-- altro</li> <li>-- Sezionatori ed interruttori:</li> <li>-- altro</li> </ul>
<b>8536</b>          <b>8536 10</b>          <b>8536 20</b>	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili</li> <li>-- Interruttori automatici</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8536 30</b>	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
	– Portalampade, spine e prese di corrente:
<b>8536 61</b>	– – Portalampade
<b>8536 90</b>	– altri apparecchi:
<b>8536 90 01</b>	– – Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche
<b>8536 90 85</b>	– – altro
<b>8537</b>	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
<b>8539</b>	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
<b>8539 10 00</b>	– Oggetti detti "fari e proiettori sigillati":
<b>ex 8539 10 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:
<b>8539 32</b>	– – Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico
<b>8539 39 00</b>	– – altro
	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
<b>8539 41 00</b>	– – lampade ad arco
<b>8539 49</b>	– – altro:
<b>8539 49 10</b>	– – – a raggi ultravioletti
<b>8539 90</b>	– Parti:
<b>8539 90 10</b>	– – Zoccoli
<b>8540</b>	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:
<b>8540 20</b>	– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:
<b>8540 20 80</b>	– – altro
<b>8540 40 00</b>	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm
<b>8540 50 00</b>	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8540 60 00</b>	– altri tubi catodici – Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:
<b>8540 71 00</b>	– – Magnetron
<b>8540 72 00</b>	– – Clistron
<b>8540 79 00</b>	– – altro – altre lampade, tubi e valvole:
<b>8540 81 00</b>	– – Tubi per ricezione e tubi per amplificazione
<b>8540 89 00</b>	– – altro
<b>8544</b>	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione: – Fili per avvolgimenti:
<b>8544 11</b>	– – di rame
<b>8544 19</b>	– – altro
<b>8544 30 00</b>	– Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:
<b>ex 8544 30 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8544 70 00</b>	– Cavi di fibre ottiche
<b>8546</b>	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
<b>8605 00 00</b>	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
<b>8606</b>	Carri per il trasporto di merci su rotaie:
<b>8606 10 00</b>	– Carri cisterna e simili
<b>8606 30 00</b>	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 – altro:
<b>8606 91</b>	– – coperti e chiusi:
<b>8606 91 80</b>	– – – altro:
<b>ex 8606 91 80</b>	– – – – Carri isothermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10
<b>8606 99 00</b>	– – altro
<b>8701</b>	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8701 20</b>	– Trattori stradali per semirimorchi:
<b>8701 20 10</b>	– – nuovi
<b>8701 90</b>	– altro:
	– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:
	– – – nuovi, di potenza del motore:
<b>8701 90 35</b>	– – – – superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 90 kW
<b>8703</b>	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa:
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
<b>8703 21</b>	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 21 10</b>	– – – nuovi:
<b>ex 8703 21 10</b>	– – – – nella prima fase di smontaggio
<b>8703 22</b>	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 22 10</b>	– – – nuovi:
<b>ex 8703 22 10</b>	– – – – nella prima fase di smontaggio
<b>ex 8703 22 10</b>	– – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 22 90</b>	– – – usati
<b>8703 23</b>	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 3 000 cm <sup>3</sup> :
	– – – nuovi:
<b>8703 23 11</b>	– – – – Campers e motorcaravans
<b>8703 23 19</b>	– – – – altro:
<b>ex 8703 23 19</b>	– – – – – nella prima fase di smontaggio
<b>ex 8703 23 19</b>	– – – – – diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 23 90</b>	– – – usati
<b>8703 24</b>	– – di cilindrata superiore a 3 000 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 24 10</b>	– – – nuovi:
<b>ex 8703 24 10</b>	– – – – nella prima fase di smontaggio
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>8703 31</b>	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 31 10</b>	---- nuovi:
<b>ex 8703 31 10</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>8703 31 90</b>	---- usati
<b>8703 32</b>	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> :
	---- nuovi:
<b>8703 32 11</b>	----- Campers e motorcaravans
<b>8703 32 19</b>	----- altro:
<b>ex 8703 32 19</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>ex 8703 32 19</b>	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 32 90</b>	---- usati
<b>8703 33</b>	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
	---- nuovi:
<b>8703 33 11</b>	----- Campers e motorcaravans
<b>8703 33 19</b>	----- altro:
<b>ex 8703 33 19</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>8704</b>	Autoveicoli per il trasporto di merci: -- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
<b>8704 21</b>	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
<b>8704 21 10</b>	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 21 31</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 21 31</b>	----- nella prima fase di smontaggio
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 21 91</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 21 91</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>8704 22</b>	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:
<b>8704 22 10</b>	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
	--- altro:
<b>8704 22 91</b>	---- nuovi:
<b>ex 8704 22 91</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>8704 23</b>	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t:
<b>8704 23 10</b>	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
<b>8704 23 91</b>	---- nuovi:
<b>ex 8704 23 91</b>	----- nella prima fase di smontaggio
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
<b>8704 31</b>	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
<b>8704 31 10</b>	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 31 31</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 31 31</b>	----- nella prima fase di smontaggio
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 31 91</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 31 91</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>8704 32</b>	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t:
<b>8704 32 10</b>	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
<b>8704 32 91</b>	---- nuovi:
<b>ex 8704 32 91</b>	----- nella prima fase di smontaggio
<b>8706 00</b>	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:
<b>8707</b>	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:
<b>8707 10</b>	- degli autoveicoli della voce 8703:
<b>8707 10 10</b>	-- destinate all'industria del montaggio
<b>8710 00 00</b>	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
<b>8711</b>	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>8711 10 00</b>	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup>
<b>8711 50 00</b>	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata superiore a 800 cm <sup>3</sup>
<b>8711 90 00</b>	– altro
<b>8714</b>	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713: – di motocicli (compresi i ciclomotori):
<b>8714 11 00</b>	– – Selle
<b>8714 19 00</b>	– – altro
	– altro:
<b>8714 91</b>	– – Telai e forcelle, e loro parti
<b>8714 92</b>	– – Cerchioni e raggi
<b>8714 93</b>	– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:
<b>8714 94</b>	– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti
<b>8714 95 00</b>	– – Selle
<b>8714 96</b>	– – Pedali e pedaliere, e loro parti
<b>8714 99</b>	– – altro
<b>8716</b>	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:
<b>8716 10</b>	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
<b>8716 20 00</b>	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli – altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:
<b>8716 31 00</b>	– – Cisterne
<b>8716 39</b>	– – altro:
<b>8716 39 10</b>	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) – – – altro:
	– – – – nuovi:
<b>8716 39 30</b>	– – – – Semirimorchi – – – – altro:
<b>8716 39 51</b>	– – – – – con un asse
<b>8716 39 80</b>	– – – – – usati
<b>8716 40 00</b>	– altri rimorchi e semirimorchi
<b>8716 80 00</b>	– altri veicoli

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8716 90</b>	– Parti
<b>9003</b>	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:
	– Montature:
<b>9003 19</b>	– – di altre materie:
<b>9003 19 10</b>	– – – di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
<b>9004</b>	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:
<b>9004 10</b>	– Occhiali da sole
<b>9028</b>	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
<b>9028 10 00</b>	– Contatori di gas
<b>9028 20 00</b>	– Contatori di liquidi
<b>9028 30</b>	– Contatori di elettricità
<b>9028 90</b>	– Parti ed accessori:
<b>9028 90 10</b>	– – di contatori elettrici
<b>9101</b>	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
<b>9102</b>	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
<b>9103</b>	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili:
<b>9105</b>	Altri orologi
<b>9113</b>	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
<b>9401</b>	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
<b>9401 20 00</b>	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
<b>9401 30</b>	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
<b>9401 30 10</b>	– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
<b>9401 80 00</b>	– altri mobili per sedersi
<b>9401 90</b>	– Parti:
<b>9401 90 10</b>	– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
	– – altro:
<b>9401 90 80</b>	– – – altro
<b>9403</b>	Altri mobili e loro parti:
<b>9403 10</b>	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici



<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>9403 20</b>	– altri mobili di metallo:
<b>9403 20 20</b>	– – Letti:
<b>ex 9403 20 20</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>9403 20 80</b>	– – altro:
<b>ex 9403 20 80</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>9403 70 00</b>	– Mobili di materie plastiche:
<b>ex 9403 70 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:
<b>9403 81 00</b>	– – di bambù o rattan
<b>9403 89 00</b>	– – altro
<b>9403 90</b>	– Parti:
<b>9403 90 10</b>	– – di metallo
<b>9404</b>	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
<b>9404 10 00</b>	– Sommier – Materassi:
<b>9404 21</b>	– – di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti
<b>9404 30 00</b>	– Sacchi a pelo
<b>9404 90</b>	– altro
<b>9405</b>	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:
<b>9405 10</b>	– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:  – – di materie plastiche:
<b>9405 10 21</b>	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
<b>9405 10 28</b>	– – – altro:
<b>ex 9405 10 28</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>9405 10 30</b>	– – di ceramica

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9405 10 50</b>	-- di vetro
	-- di altre materie:
<b>9405 10 91</b>	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
<b>9405 10 98</b>	--- altro:
<b>ex 9405 10 98</b>	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>9405 20</b>	-- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici
<b>9405 30 00</b>	-- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale
<b>9405 40</b>	-- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:
<b>9405 50 00</b>	-- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
<b>9405 60</b>	-- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:
<b>9405 60 20</b>	-- di materie plastiche:
<b>ex 9405 60 20</b>	--- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
	-- Parti:
<b>9405 91</b>	-- di vetro
	--- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):
<b>9405 92 00</b>	-- di materie plastiche:
<b>ex 9405 92 00</b>	--- diverse dalle parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili
<b>9406 00</b>	Costruzioni prefabbricate:
	-- altro:
	-- di ferro o di acciaio:
<b>9406 00 38</b>	--- altro
<b>9406 00 80</b>	-- di altre materie
<b>9503 00</b>	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:
<b>9503 00 10</b>	-- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole
<b>ex 9503 00 10</b>	-- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili
	-- Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori
<b>9503 00 21</b>	-- Bambole
<b>9503 00 29</b>	-- Parti ed accessori

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9503 00 30</b>	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare
	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:
<b>9503 00 35</b>	– – di materie plastiche
<b>9503 00 39</b>	– – di altre materie:
<b>ex 9503 00 39</b>	– – – non di legno
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:
<b>9503 00 41</b>	– – imbottiti
<b>9503 00 49</b>	– – altro:
<b>ex 9503 00 49</b>	– – – non di legno
<b>9503 00 55</b>	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli
	– Puzzle:
<b>9503 00 69</b>	– – altro
<b>9503 00 70</b>	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie
	– altri giocattoli e modelli, a motore:
<b>9503 00 75</b>	– – di materie plastiche
<b>9503 00 79</b>	– – di altre materie
	– altro:
<b>9503 00 81</b>	– – Armi giocattolo
<b>9503 00 85</b>	– – Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo
	– – altro:
<b>9503 00 95</b>	– – – di materie plastiche
<b>9503 00 99</b>	– – – altro
<b>9504</b>	Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):
<b>9504 10 00</b>	– Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione
<b>9504 20</b>	– Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:
<b>9504 20 90</b>	– – altro
<b>9504 30</b>	– Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)
<b>9504 40 00</b>	– Carte da giuoco
<b>9504 90</b>	– altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9505</b>	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorpresa
<b>9507</b>	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:
<b>9507 10 00</b>	– Canne da pesca
<b>9507 20</b>	– Ami, anche montati su alamatori
<b>9507 90 00</b>	– altro
<b>9508</b>	Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti
<b>9603</b>	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:
	– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:
<b>9603 21 00</b>	– – Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere
<b>9603 29</b>	– – altro
<b>9603 30</b>	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:
<b>9603 30 90</b>	– – Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici
<b>9603 40</b>	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:
<b>9603 50 00</b>	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli
<b>9605 00 00</b>	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
<b>9607</b>	Chiusure lampo e loro parti:
	– Chiusure lampo:
<b>9607 11 00</b>	– – con dentini di metalli comuni
<b>9607 19 00</b>	– – altro
<b>9608</b>	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9610 00 00</b>	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
<b>9611 00 00</b>	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano
<b>9612</b>	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
<b>9612 10</b>	– Nastri inchiostatori
<b>9613</b>	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
<b>9614 00</b>	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti
<b>9615</b>	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti
<b>9616</b>	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta
<b>9617 00</b>	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)
<b>9701</b>	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins")
<b>9702 00 00</b>	Incisioni, stampe e litografie, originali
<b>9703 00 00</b>	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia
<b>9704 00 00</b>	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907
<b>9705 00 00</b>	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico
<b>9706 00 00</b>	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

## Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

### ALLEGATO I (c)

#### Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

#### di cui all'articolo 6 del presente accordo

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'85% del dazio di base;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 55% del dazio di base;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- f) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3006</b>	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:
	– altro:
<b>3006 92 00</b>	– – Rifiuti farmaceutici
<b>3303 00</b>	Profumi ed acque da toilette
<b>3304</b>	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:
<b>3304 10 00</b>	– Prodotti per il trucco delle labbra
<b>3304 20 00</b>	– Prodotti per il trucco degli occhi
<b>3304 30 00</b>	– Preparazioni per manicure o pedicure
	– altro:
<b>3304 91 00</b>	– – Ciprie, comprese le polveri compatte
<b>3305</b>	Preparazioni per capelli

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3305 20 00</b>	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
<b>3305 30 00</b>	– Lacche per capelli
<b>3305 90</b>	– altro
<b>3307</b>	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
<b>3307 10 00</b>	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
<b>3307 20 00</b>	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
<b>3307 30 00</b>	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno – Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
<b>3307 49 00</b>	– – altro
<b>3307 90 00</b>	– altro
<b>3401</b>	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:  – Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
<b>3401 11 00</b>	– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
<b>3401 19 00</b>	– – altro
<b>3402</b>	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
<b>3402 90</b>	– altro:
<b>3402 90 10</b>	– – Preparazioni tensioattive:
<b>ex 3402 90 10</b>	– – – diverse da quelle per la flottazione di minerali (agenti schiumogeni)
<b>3604</b>	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:
<b>3604 10 00</b>	– Articoli per fuochi d'artificio

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3825</b>	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:
<b>3825 10 00</b>	– Rifiuti urbani
<b>3825 20 00</b>	– Fanghi di depurazione
<b>3825 30 00</b>	– Rifiuti clinici
	– Residui di solventi organici:
<b>3825 41 00</b>	– – alogenati
<b>3825 49 00</b>	– – altro
<b>3825 50 00</b>	– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
<b>3825 61 00</b>	– – contenenti principalmente costituenti organici
<b>3825 69 00</b>	– – altro
<b>3825 90</b>	– altro:
<b>3825 90 90</b>	– – altro
<b>3922</b>	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
<b>3923</b>	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
<b>3923 10 00</b>	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
<b>3923 21 00</b>	– – di polimeri di etilene
<b>3923 50</b>	– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:
<b>3923 50 90</b>	– – altro
<b>3924</b>	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche:
<b>3924 10 00</b>	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
<b>3925</b>	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
<b>3925 20 00</b>	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
<b>3925 30 00</b>	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti
<b>3926</b>	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3926 10 00</b>	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola
<b>3926 20 00</b>	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguantoni e muffole)
<b>4012</b>	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: – Pneumatici rigenerati:
<b>4012 11 00</b>	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)
<b>4012 12 00</b>	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
<b>4012 13 00</b>	– – dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
<b>ex 4012 13 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>4012 19 00</b>	– – altro
<b>4012 20 00</b>	– Pneumatici usati:
<b>ex 4012 20 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>4012 90</b>	– altro:
<b>4013</b>	Camere d'aria, di gomma:
<b>4013 10</b>	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), autobus o autocarri:
<b>4013 10 10</b>	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa)
<b>4016</b>	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita: – altro:
<b>4016 94 00</b>	– – Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni
<b>4202</b>	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasisigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per bocchette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
<b>4205 00</b>	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:
<b>4205 00 90</b>	– altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4414 00</b> <b>4414 00 90</b>	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili: – di altri legni
<b>4415</b>	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
<b>4417 00 00</b>	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
<b>4418</b> <b>4418 10</b> <b>4418 20</b>	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno: – Finestre, portefinestre e loro intelaiature e stipiti – Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie
<b>4421</b> <b>4421 90</b> <b>4421 90 98</b>	Altri lavori di legno: – altro: – – altro
<b>4817</b>	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
<b>4818</b> <b>4818 20</b>	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: – Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani
<b>4819</b>	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4820</b>	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
<b>4821</b> <b>4821 10</b>	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non – stampate
<b>4823</b>  <b>4823 61 00</b> <b>4823 69</b> <b>4823 90</b> <b>4823 90 40</b> <b>4823 90 85</b>	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: – Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone: – – di bambù – – altro – altro: – – Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici – – altro
<b>4909 00</b>  <b>4909 00 90</b>	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni: – altro
<b>4910 00 00</b>	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
<b>4911</b> <b>4911 10</b>  <b>4911 99 00</b> <b>ex 4911 99 00</b>	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: – Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili – altro: – – altro: – – – diversi dagli elementi ottici variabili (ologrammi)
<b>6401</b>	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti: – Altre calzature:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>6401 99 00</b> <b>ex 6401 99 00</b>	– – altro: – – – che ricoprono il ginocchio
<b>6402</b> <b>6402 20 00</b> <b>6402 91</b> <b>6402 99</b>	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica: – Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli – Altre calzature: – – che ricoprono la caviglia – – altro
<b>6403</b> <b>6403 40 00</b> <b>6403 51</b> <b>6403 59</b> <b>6403 59 05</b> <b>6403 91</b> <b>6403 99</b>	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: – altre calzature, con puntale protettivo di metallo – altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale: – – che ricoprono la caviglia – – altro: – – – Calzature con suola principale di legno, senza suola interna – Altre calzature: – – che ricoprono la caviglia – – altro
<b>6405</b>	Altre calzature
<b>6702</b>	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali
<b>6806</b> <b>6806 10 00</b>	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69 – Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli
<b>6901 00 00</b>	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
<b>6902</b> <b>6902 10 00</b>	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili: – contenenti, in peso, più di 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ):

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 6902 10 00</b> <b>6902 20</b>	– – diversi dai blocchi per forni per vetro – contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), di silice (SiO <sub>2</sub> ) o di una miscela o combinazione di tali prodotti
<b>6907</b>	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
<b>6908</b>	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:
<b>6908 10</b>	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
<b>6908 90</b>	– altro:
	– – di terracotta comune:
<b>6908 90 11</b>	– – – Piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten"
	– – – altre, il cui più grande spessore è:
<b>6908 90 21</b>	– – – – inferiore o uguale a 15 mm
<b>6908 90 29</b>	– – – – superiore a 15 mm
	– – altro:
<b>6908 90 31</b>	– – – Piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten"
	– – – altro:
<b>6908 90 51</b>	– – – – di superficie non superiore a 90 cm <sup>2</sup>
	– – – – altro:
<b>6908 90 91</b>	– – – – – di grès
<b>6908 90 93</b>	– – – – – di maiolica o di terraglia
<b>6910</b>	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica
<b>6911</b>	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di porcellana:
<b>6911 10 00</b>	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
<b>6914</b>	Altri lavori di ceramica:
<b>6914 10 00</b>	– di porcellana
<b>7010</b>	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7010 90</b>	– altro:
<b>7010 90 10</b>	– – Barattoli per sterilizzare
	– – altro:
<b>7010 90 21</b>	– – – ottenuti a partire da un tubo di vetro
	– – – altri, di capacità nominale:
<b>7010 90 31</b>	– – – – uguale o superiore a 2,5 l
	– – – – di meno di 2,5 l:
	– – – – – per prodotti alimentari e bevande:
	– – – – – Bottiglie e boccette:
	– – – – – di vetro non colorato, di capacità nominale:
<b>7010 90 41</b>	– – – – – uguale o superiore a 1 l
<b>7010 90 43</b>	– – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l
<b>7010 90 47</b>	– – – – – di meno di 0,15 l
	– – – – – di vetro colorato, di capacità nominale:
<b>7010 90 51</b>	– – – – – uguale o superiore a 1 l
<b>7010 90 57</b>	– – – – – di meno di 0,15 l
	– – – – – altri, di capacità nominale:
<b>7010 90 61</b>	– – – – – uguale o superiore a 0,25 l
<b>7010 90 67</b>	– – – – – di meno di 0,25 l
	– – – – – per altri prodotti:
<b>7010 90 91</b>	– – – – – di vetro non colorato
<b>7010 90 99</b>	– – – – – di vetro colorato
<b>7013</b>	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
<b>7020 00</b>	Altri lavori di vetro:
	– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermeici, con intercapedine isolante sottovuoto:
<b>7020 00 07</b>	– – non finite
<b>7020 00 08</b>	– – finite
<b>7113</b>	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
<b>7114</b>	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7208</b>	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
<b>7208 10 00</b>	– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo:
<b>ex 7208 10 00</b>	– – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio – altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:
<b>7208 25 00</b>	– – di spessore di 4,75 mm o più
<b>7208 26 00</b>	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
<b>7208 27 00</b>	– – di spessore inferiore a 3 mm – altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
<b>7208 36 00</b>	– – di spessore superiore a 10 mm
<b>7208 37 00</b>	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
<b>7208 38 00</b>	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
<b>7208 40 00</b>	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo – altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
<b>7208 51</b>	– – di spessore superiore a 10 mm: – – – di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:
<b>7208 51 98</b>	– – – – inferiore a 2 050 mm
<b>7208 52</b>	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm: – – – altri, di larghezza:
<b>7208 52 99</b>	– – – – inferiore a 2 050 mm
<b>7208 53</b>	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:
<b>7208 53 90</b>	– – – altro
<b>7208 54 00</b>	– – di spessore inferiore a 3 mm
<b>7208 90</b>	– altro:
<b>7208 90 20</b>	– – forati:
<b>ex 7208 90 20</b>	– – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
<b>7208 90 80</b>	– – altro:
<b>ex 7208 90 80</b>	– – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
<b>7209</b>	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti: – arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>7209 15 00</b>	– – di spessore di 3 mm o più
<b>7209 16</b>	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
<b>7209 16 90</b>	– – – altro:
<b>ex 7209 16 90</b>	– – – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
<b>7209 17</b>	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:
<b>7209 17 90</b>	– – – altro:
<b>ex 7209 17 90</b>	– – – altro diverso da: – contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio; – di larghezza pari a 1 500 mm o più; oppure – di larghezza pari a 1 350 mm o più ma non superiore a 1 500 mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm
<b>7209 18</b>	– – di spessore inferiore a 0,5 mm: – – – altro:
<b>7209 18 91</b>	– – – – di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm:
<b>ex 7209 18 91</b>	– – – – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
<b>7209 18 99</b>	– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm:
<b>ex 7209 18 99</b>	– – – – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio – non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
<b>7209 26</b>	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
<b>7209 26 90</b>	– – – altro
<b>7209 27</b>	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:
<b>7209 27 90</b>	– – – altro:
<b>ex 7209 27 90</b>	– – – altro diverso da: – di larghezza uguale a 1 500 mm o più; oppure – di larghezza pari a 1 350 mm o più ma non superiore a 1 500 mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm
<b>7209 90</b>	– altro:
<b>7209 90 20</b>	– – forati:
<b>ex 7209 90 20</b>	– – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
<b>7209 90 80</b>	– – altro:
<b>ex 7209 90 80</b>	– – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
<b>7210</b>	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti: – stagnati:
<b>7210 11 00</b>	– – di spessore di 0,5 mm o più



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
7210 12	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:
7210 12 20	– – – Latta:
ex 7210 12 20	– – – – di spessore di 0,2 mm o più
7210 12 80	– – – altro
7210 70	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7210 90	– altro:
7210 90 40	– – stagnati e stampati
7210 90 80	– – altro
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
	– semplicemente laminati a caldo:
7211 14 00	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19 00	– – altro
	– semplicemente laminati a freddo:
7211 23	– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
	– – – altro:
7211 23 30	– – – – di spessore di 0,35 mm o più
7211 29 00	– – altro
7211 90	– altro:
7211 90 20	– – forati:
ex 7211 90 20	– – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
7211 90 80	– – altro:
ex 7211 90 80	– – – contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
7212 10	– stagnati:
7212 10 90	– – altro
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:
	– Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:
7216 61	– – ottenuti da prodotti laminati piatti
7216 69 00	– – altro
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:
7217 10	– non rivestiti, anche lucidati:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7217 10 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm</li> <li>– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:</li> </ul> </li> </ul>
<b>7217 10 31</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione</li> </ul>
<b>7217 10 50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio</li> </ul>
<b>7217 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zincate:</li> </ul>
<b>7217 20 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm</li> </ul> </li> </ul>
<b>7217 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rivestiti di altri metalli comuni:</li> </ul>
<b>7217 30 41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– – – ramati</li> </ul> </li> </ul>
<b>7217 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altro:</li> </ul>
<b>7217 90 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio</li> </ul>
<b>7217 90 50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio</li> </ul>
<b>7306</b>	<p>Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:</li> </ul>
<b>7306 11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – saldati, di acciai inossidabili:</li> </ul>
<b>7306 11 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – saldati longitudinalmente:</li> </ul>
<b>ex 7306 11 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm</li> </ul>
<b>7306 19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altro:</li> </ul>
<b>7306 19 11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – saldati longitudinalmente:</li> </ul>
<b>7306 19 11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm</li> </ul>
<b>7306 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – altro:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – altri, con diametro esterno:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:</li> </ul>
<b>7306 30 77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – – altro:</li> </ul>
<b>ex 7306 30 77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:</li> </ul>
<b>7306 61</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di sezione quadrata o rettangolare:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7306 61 19</b> <b>ex 7306 61 19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- altro:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> <li>--- aventi parete di spessore superiore a 2 mm:</li> </ul>
<b>7306 61 99</b> <b>ex 7306 61 99</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- altro:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>7306 69</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:</li> </ul>
<b>7306 69 90</b> <b>ex 7306 69 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- altro:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>7312</b>	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:
<b>7312 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trefoli e cavi:</li> <li>-- altri, la cui sezione trasversale massima è:</li> <li>--- superiore a 3 mm:</li> <li>----- Cavi, compresi i cavi chiusi:</li> <li>----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:</li> </ul>
<b>7312 10 81</b> <b>ex 7312 10 81</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- superiore al 3 mm ed inferiore o uguale al 12 mm:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>7312 10 83</b> <b>ex 7312 10 83</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>7312 10 85</b> <b>ex 7312 10 85</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- superiore al 24 mm ed inferiore o uguale al 48 mm:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>7312 10 89</b> <b>ex 7312 10 89</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- superiore a 48 mm:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
<b>7312 10 98</b> <b>ex 7312 10 98</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>----- altro:</li> <li>----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7321</b>	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
	– Apparecchi di cottura e scaldapiatti:
<b>7321 11</b>	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
<b>7321 12 00</b>	– – a combustibili liquidi
<b>7321 19 00</b>	– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:
<b>ex 7321 19 00</b>	– – – a combustibili solidi
	– altri apparecchi:
<b>7321 81</b>	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
<b>7321 82</b>	– – a combustibili liquidi:
<b>7321 90 00</b>	– Parti
<b>7323</b>	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
<b>7323 10 00</b>	– Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
	– altro:
<b>7323 92 00</b>	– – di ghisa smaltati
<b>7323 94</b>	– – di ferro o acciaio, smaltati:
<b>7323 94 90</b>	– – – altro
<b>7323 99</b>	– – altro:
	– – – altro:
<b>7323 99 91</b>	– – – – dipinti o verniciati
<b>7324</b>	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
<b>7324 10 00</b>	– Acquai e lavabi di acciai inossidabili:
<b>ex 7324 10 00</b>	– – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– Vasche da bagno:
<b>7324 29 00</b>	– – altro
<b>7407</b>	Barre e profilati di rame:
<b>7407 10 00</b>	– di rame raffinato
	– di leghe di rame:
<b>7407 21</b>	– – a base di rame-zinco (ottone)
<b>7408</b>	Fili di rame:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>7408 21 00</b> <b>7408 29 00</b>	– di leghe di rame: – – a base di rame-zinco (ottone) – – altro
<b>7409</b>	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
<b>7411</b>	Tubi di rame
<b>7604</b> <b>7604 10</b> <b>7604 21 00</b> <b>7604 29</b> <b>7604 29 90</b>	Barre e profilati di alluminio – di alluminio non legato – di leghe di alluminio: – – Profilati cavi – – altro: – – – Profilati
<b>7606</b> <b>7606 11</b> <b>7606 12</b> <b>7606 12 10</b> <b>7606 12 50</b> <b>7606 12 93</b> <b>7606 12 99</b> <b>7606 91 00</b> <b>7606 92 00</b>	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm: – di forma quadrata o rettangolare: – – di alluminio non legato: – – di leghe di alluminio: – – – Nastri di alluminio per tende veneziane – – – altro: – – – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche – – – – altri, di spessore: – – – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm – – – – – uguale o superiore a 6 mm – altro: – – di alluminio non legato – – di leghe di alluminio
<b>7608</b> <b>7608 10 00</b> <b>ex 7608 10 00</b> <b>7608 20</b> <b>7608 20 20</b> <b>ex 7608 20 20</b> <b>7608 20 89</b>	Tubi di alluminio: – di alluminio non legato: – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili – di leghe di alluminio: – – saldati: – – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili – – altro: – – – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 7608 20 89</b>	– – – diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
<b>7610</b>	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
<b>7610 10 00</b>	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
<b>7610 90</b>	– altro:
<b>7610 90 10</b>	– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni
<b>8215</b>	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: – altro:
<b>8215 91 00</b>	– – argentati, dorati o platinati
<b>8407</b>	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio): – Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
<b>8407 34</b>	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> : – – – altro:
<b>8407 34 30</b>	– – – – usati
<b>8408</b>	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
<b>8408 10</b>	– Motori per la propulsione di navi: – – – usati:
<b>8408 10 19</b>	– – – altro
<b>8408 90</b>	– altri motori: – – altro:
<b>8408 90 27</b>	– – – usati:
<b>ex 8408 90 27</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8415</b>	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente: – altro:
<b>8415 81 00</b>	– – con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>ex 8415 81 00</b>	– – – diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8418</b>	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
<b>8418 50</b>	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo: – – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):
<b>8418 50 11</b>	– – – per prodotti congelati
<b>8432</b>	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:
<b>8432 10</b>	– Aratri: – Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:
<b>8432 21 00</b>	– – Erpici a dischi (polverizzatori)
<b>8432 29</b>	– – altro:
<b>8432 30</b>	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:
<b>8432 40</b>	– Spanditori di letame e distributori di concimi:
<b>8432 80 00</b>	– altre macchine ed apparecchi
<b>8450</b>	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare: – Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:
<b>8450 11</b>	– – Macchine completamente automatiche: – – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:
<b>8450 11 11</b>	– – – – a caricamento frontale
<b>8450 11 19</b>	– – – – a caricamento dall'alto
<b>8501</b>	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
<b>8501 40</b>	– altri motori a corrente alternata, monofase:
<b>8501 40 20</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:
<b>ex 8501 40 20</b>	– – – diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili
<b>8501 40 80</b>	– – di potenza superiore a 750 W:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
ex 8501 40 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili</li> <li>– altri motori a corrente alternata, polifase:</li> </ul>
8501 51 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:</li> </ul>
ex 8501 51 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
8501 52	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:</li> </ul>
8501 52 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:</li> </ul>
ex 8501 52 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
8501 52 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:</li> </ul>
ex 8501 52 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
8501 52 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:</li> </ul>
ex 8501 52 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
8501 53	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza superiore a 75 kW:</li> </ul>
8501 53 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – Motori di trazione</li> <li>– – – altri, di potenza:</li> </ul>
8501 53 81	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:</li> </ul>
ex 8501 53 81	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> <li>– Generatori a corrente alternata (alternatori):</li> </ul>
8501 61	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:</li> </ul>
8501 61 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:</li> </ul>
ex 8501 61 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
8501 61 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:</li> </ul>
ex 8501 61 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili</li> </ul>
8504	<p>Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trasformatore con dielettrico liquido:</li> </ul>
8504 21 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:</li> </ul>
8504 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:</li> </ul>
8504 22 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA</li> </ul>
8504 22 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – di potenza superiore a 1 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA</li> </ul>
8504 23 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – di potenza superiore a 10 000 kVA</li> </ul>



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8504 32</b>	– altri trasformatori:
<b>8504 32 20</b>	– – di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:
<b>ex 8504 32 20</b>	– – – Trasformatori di misura:
<b>8504 32 80</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>ex 8504 32 80</b>	– – – – altro:
<b>8504 33 00</b>	– – di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:
<b>ex 8504 33 00</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504 40</b>	– Convertitori statici:
	– – altro:
	– – – altro:
<b>8504 40 55</b>	– – – – Caricatori di accumulatori:
<b>ex 8504 40 55</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – – – altro:
<b>8504 40 81</b>	– – – – – Raddrizzatori:
<b>ex 8504 40 81</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	– – – – – Ondulatori:
<b>8504 40 88</b>	– – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA:
<b>ex 8504 40 88</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8504 40 90</b>	– – – – – altro:
<b>ex 8504 40 90</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8508</b>	Aspirapolvere:
	– a motore elettrico incorporato:
<b>8508 11 00</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
<b>8508 19 00</b>	– – altro
<b>8508 70 00</b>	– Parti
<b>8509</b>	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:
<b>8516</b>	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
<b>8516 10</b>	– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
<b>8516 21 00</b>	– – Radiatori ad accumulazione
<b>8516 29</b>	– – altro:
<b>8516 29 50</b>	– – – Radiatori per convezione
	– – – altro:
<b>8516 29 91</b>	– – – – con ventilatore incorporato
<b>8516 29 99</b>	– – – – altro
	– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:
<b>8516 31</b>	– – Asciugacapelli:
<b>8516 32 00</b>	– – altri apparecchi per parrucchiere
<b>8516 33 00</b>	– – Apparecchi per asciugare le mani
<b>8516 40</b>	– Ferri da stiro elettrici
<b>8516 50 00</b>	– Forni a microonde
<b>8516 60</b>	– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:
	– – Fornelli (comprese le piastre di cottura):
<b>8516 60 51</b>	– – – da fissare
<b>8516 60 59</b>	– – – altro
<b>8516 60 70</b>	– – Griglie e girarrosti
<b>8516 60 80</b>	– – Forni da fissare
<b>8516 60 90</b>	– – altro
	– altri apparecchi elettrotermici
<b>8516 71 00</b>	– Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
<b>8516 72 00</b>	– – Tostapane
<b>8516 79</b>	– – altro
<b>8517</b>	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:  – altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8517 69</b>	– – altro: – Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia:
<b>8517 69 39</b>	– – – – altro:
<b>ex 8517 69 39</b>	– – – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8518</b>	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:
<b>8518 10</b>	– Microfoni e loro supporti:
<b>8518 10 95</b>	– – altro:
<b>ex 8518 10 95</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8518 30</b>	– cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante:
<b>8518 30 95</b>	– – altro:
<b>ex 8518 30 95</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8518 40</b>	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza:
<b>8518 40 30</b>	– utilizzati in telefonia o per la misura:
<b>ex 8518 40 30</b>	– – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili – – altro:
<b>8518 40 81</b>	– – – aventi un solo canale:
<b>ex 8518 40 81</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8518 40 89</b>	– – – altro:
<b>ex 8518 40 89</b>	– – – – diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8518 90 00</b>	– Parti
<b>8521</b>	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:
<b>8521 90 00</b>	– altro
<b>8525</b>	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:
<b>8525 50 00</b>	– Apparecchi trasmettenti
<b>8527</b>	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8528</b>	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
	– Monitor con tubo catodico:
<b>8528 49</b>	– – altro:
	– altri monitor:
<b>8528 59</b>	– – altro:
	– Proiettori:
<b>8528 69</b>	– – altro:
	– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
<b>8528 71</b>	– – non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:
<b>8528 72</b>	– – altri, a colori:
<b>8528 72 10</b>	– – – Teleproiettori
<b>8528 72 20</b>	– – – Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica
	– – – altro:
	– – – con tubo immagini incorporato:
	– – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:
<b>8528 72 31</b>	– – – – – inferiore o uguale a 42 cm
<b>8528 72 33</b>	– – – – – superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm
<b>8528 72 39</b>	– – – – – superiore a 72 cm
	– – – – – altro:
	– – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:
<b>8528 72 51</b>	– – – – – inferiore o uguale a 75 cm
<b>8528 72 59</b>	– – – – – superiore a 75 cm
<b>8528 72 75</b>	– – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe
	– – – – – altro:
<b>8528 72 91</b>	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5
<b>8528 72 99</b>	– – – – – altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8528 73 00</b>	-- altri, in bianco e nero o in altre monocromie
<b>8529</b>	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
<b>8529 10</b>	-- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti: -- Antenne: --- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:
<b>8529 10 31</b>	---- per ricezione via satellite
<b>8529 10 39</b>	---- altro
<b>8529 10 65</b>	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:
<b>ex 8529 10 65</b>	---- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8529 10 69</b>	--- altro:
<b>ex 8529 10 69</b>	---- diverse da quelle destinate ad aeromobili civili
<b>8529 10 80</b>	-- Filtri e separatori di antenne:
<b>ex 8529 10 80</b>	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8529 10 95</b>	-- altro:
<b>ex 8529 10 95</b>	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
<b>8539</b>	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: -- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
<b>8539 21</b>	-- alogeni, al tungsteno
<b>8539 22</b>	-- altre, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V
<b>8539 29</b>	-- altro -- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti
<b>8539 31</b>	-- fluorescenti, a catodo caldo
<b>8544</b>	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricit� (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
<b>8544 20 00</b>	-- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali -- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8544 42</b>	-- muniti di pezzi di congiunzione:
<b>8544 42 90</b>	--- altro
<b>8544 49</b>	-- altro:
	--- altro:
<b>8544 49 91</b>	---- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	---- altro:
<b>8544 49 93</b>	----- per tensioni inferiori o uguali a 80 V
<b>8544 49 95</b>	----- per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
<b>8544 49 99</b>	----- per una tensione di 1 000 V
<b>8544 60</b>	-- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
<b>8701</b>	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):
<b>8701 10 00</b>	-- Motocoltivatori
<b>8701 20</b>	-- Trattori stradali per semirimorchi:
<b>8701 20 90</b>	--- usati
<b>8701 30</b>	-- Trattori a cingoli:
<b>8701 30 90</b>	--- altro
<b>8701 90</b>	-- altro:
	-- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:
	--- nuovi, di potenza del motore:
<b>8701 90 11</b>	---- inferiore o uguale a 18 kW
<b>8701 90 20</b>	---- superiore a 18 kW ma inferiore o uguale a 37 kW
<b>8701 90 25</b>	---- superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW
<b>8701 90 31</b>	---- superiore a 59 kW ma inferiore o uguale a 75 kW
<b>8701 90 50</b>	--- usati
<b>8702</b>	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:
<b>8702 10</b>	-- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
<b>8702 90</b>	-- altro:
	-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
	--- di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
<b>8702 90 11</b>	---- nuovi
<b>8702 90 19</b>	---- usati

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8702 90 31</b>	--- di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> : ---- nuovi
<b>8702 90 39</b>	---- usati
<b>8703</b>	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa: - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
<b>8703 21</b>	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 21 10</b>	--- nuovi:
<b>ex 8703 21 10</b>	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 21 90</b>	--- usati
<b>8703 24</b>	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 24 10</b>	--- nuovi:
<b>ex 8703 24 10</b>	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 24 90</b>	--- usati - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):
<b>8703 31</b>	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8703 31 10</b>	--- nuovi:
<b>ex 8703 31 10</b>	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 31 90</b>	--- usati
<b>8703 33</b>	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> : --- nuovi:
<b>8703 33 19</b>	---- altro:
<b>ex 8703 33 19</b>	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8703 33 90</b>	--- usati
<b>8704</b>	Autoveicoli per il trasporto di merci: - altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
<b>8704 21</b>	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t: --- altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8704 21 31</b>	----- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> : ----- nuovi:
<b>ex 8704 21 31</b>	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8704 21 39</b>	----- usati ----- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 21 91</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 21 91</b>	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8704 21 99</b>	----- usati
<b>8704 22</b>	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t: --- altro:
<b>8704 22 91</b>	---- nuovi:
<b>ex 8704 22 91</b>	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8704 22 99</b>	---- usati
<b>8704 23</b>	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t: --- altro:
<b>8704 23 91</b>	---- nuovi:
<b>ex 8704 23 91</b>	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8704 23 99</b>	---- usati - altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
<b>8704 31</b>	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t: --- altro: ----- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 31 31</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 31 31</b>	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8704 31 39</b>	----- usati ----- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
<b>8704 31 91</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 31 91</b>	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>8704 31 99</b>	----- usati
<b>8704 32</b>	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t: --- altro:
<b>8704 32 91</b>	----- nuovi:
<b>ex 8704 32 91</b>	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
<b>8704 32 99</b>	----- usati
<b>8704 90 00</b>	- altro
<b>8705</b>	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):
<b>8705 30 00</b>	- Autopompe antincendio
<b>8705 40 00</b>	- Autocarri betoniere
<b>8712 00</b>	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:
<b>9301</b>	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche
<b>9302 00 00</b>	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304
<b>9303</b>	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)
<b>9304 00 00</b>	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307
<b>9305</b>	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304
<b>9306</b>	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce
<b>9307 00 00</b>	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi
<b>9401</b>	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
<b>9401 30</b>	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
<b>9401 30 90</b>	-- altro

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>9401 40 00</b>	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:
<b>9401 51 00</b>	– – di bambù o rattan
<b>9401 59 00</b>	– – altro
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
<b>9401 61 00</b>	– – imbottiti
<b>9401 69 00</b>	– – altro
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
<b>9401 71 00</b>	– – imbottiti
<b>9401 79 00</b>	– – altro
<b>9401 90</b>	– Parti:
	– – altro:
<b>9401 90 30</b>	– – – di legno
<b>9403</b>	Altri mobili e loro parti:
<b>9403 30</b>	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
<b>9403 40</b>	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
<b>9403 50 00</b>	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
<b>9403 60</b>	– altri mobili di legno
<b>9403 90</b>	– Parti:
<b>9403 90 30</b>	– – di legno
<b>9403 90 90</b>	– – di altre materie
<b>9404</b>	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
	– Materassi:
<b>9404 29</b>	– – di altre materie
<b>9406 00</b>	Costruzioni prefabbricate:
<b>9406 00 11</b>	– Case mobili su ruote
	– altro:
<b>9406 00 20</b>	– – di legno

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9503 00</b>	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:
<b>9503 00 10</b>	– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole:
<b>ex 9503 00 10</b>	– – Carrozzelle e passeggini per bambole – altri assortimenti e giocattoli da costruzione:
<b>9503 00 39</b>	– – di altre materie:
<b>ex 9503 00 39</b>	– – – di legno – Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:
<b>9503 00 49</b>	– – altro:
<b>ex 9503 00 49</b>	– – – di legno – Puzzle:
<b>9503 00 61</b>	– – di legno
<b>9504</b>	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):
<b>9504 20</b>	– Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:
<b>9504 20 10</b>	– – Bigliardi
<b>9506</b>	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:
	– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:
<b>9506 62</b>	– – gonfiabili:
<b>9506 62 90</b>	– – – altro
<b>9601</b>	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)
<b>9603</b>	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:
<b>9603 10 00</b>	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico
<b>9603 90</b>	– altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>9604 00 00</b>	Stacci e crivelli, a mano
<b>9609</b>	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti
<b>9612</b>	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
<b>9612 20 00</b>	– Cuscinetti per timbri
<b>9618 00 00</b>	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

## Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

### ALLEGATO II

#### Definizione dei prodotti "baby beef"

#### di cui all'articolo 11 del presente accordo

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

<i>Codice NC</i>	<i>Suddivisione TARIC</i>	<i>Descrizione</i>
0102		Animali vivi della specie bovina:
0102 90		– altro:
		– – delle specie domestiche:
		– – – di peso superiore a 300 kg:
		– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51		– – – – – destinati alla macellazione:
	10	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg <sup>1</sup>
ex 0102 90 59		– – – – – altro:
	11	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg <sup>1</sup>
	21	
	31	
	91	
		– – – – – altro:
ex 0102 90 71		– – – – – destinati alla macellazione:
	10	– Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg <sup>1</sup>
ex 0102 90 79		– – – – – altro:
	21	– Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg <sup>1</sup>
	91	

<i>Codice NC</i>	<i>Suddivisione TARIC</i>	<i>Descrizione</i>
0201 ex 0201 10 00		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: – Carcasse o mezzene
	91	– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>1</sup>
0201 20 ex 0201 20 20		– in altri pezzi non disossate: – – Quarti detti "compensati":
	91	– Quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>1</sup>
ex 0201 20 30		– – Busti e quarti anteriori:
	91	– Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>1</sup>
ex 0201 20 50		– – Selle e quarti posteriori:
	91	– Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

### ALLEGATO III (a)

#### Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

#### di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), ASA

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>0101</b>	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
<b>0102</b>	Animali vivi della specie bovina:
<b>0102 10</b>	– riproduttori di razza pura:
<b>0102 90</b>	– altro:
<b>0102 90 90</b>	– – altro
<b>0103</b>	Animali vivi della specie suina:
<b>0103 10 00</b>	– riproduttori di razza pura
	– altro:
<b>0103 91</b>	– – di peso inferiore a 50 kg:
<b>0103 91 90</b>	– – – altro
<b>0103 92</b>	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:
<b>0103 92 90</b>	– – – altro
<b>0104</b>	Animali vivi delle specie ovina o caprina:
<b>0104 10</b>	– della specie ovina:
<b>0104 10 10</b>	– – riproduttori di razza pura
<b>0104 20</b>	– della specie caprina:
<b>0104 20 10</b>	– – riproduttori di razza pura
<b>0105</b>	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:
<b>0105 11</b>	– – Galli e galline:
	– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:
<b>0105 11 11</b>	– – – – Razze ovaiole
<b>0105 11 19</b>	– – – – altro
	– – – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>0105 11 91</b>	– – – – Razze ovaiole
<b>0105 12 00</b>	– – Tacchini e tacchine
<b>0105 19</b>	– – altro
	– altro:
<b>0105 99</b>	– – altro
<b>0106</b>	Altri animali vivi
<b>0203</b>	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	– fresche o refrigerate:
<b>0203 11</b>	– – in carcasse o mezzene:
<b>0203 11 90</b>	– – – altro
<b>0203 19</b>	– – altro:
<b>0203 19 90</b>	– – – altro
	– congelate:
<b>0203 21</b>	– – in carcasse o mezzene:
<b>0203 21 90</b>	– – – altro
<b>0203 22</b>	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
<b>0203 22 90</b>	– – – altro
<b>0203 29</b>	– – altro:
<b>0203 29 90</b>	– – – altro
<b>0205 00</b>	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
<b>0206</b>	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
<b>0206 10</b>	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
<b>0206 10 10</b>	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
<b>0208</b>	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
<b>0210</b>	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
<b>0210 91 00</b>	– – di primati
<b>0210 92 00</b>	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
<b>0210 93 00</b>	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>0210 99</b>	-- altro:
	---- Carni:
<b>0210 99 10</b>	----- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
	----- delle specie ovina e caprina:
<b>0210 99 21</b>	----- non disossate
<b>0210 99 29</b>	----- disossate
<b>0210 99 31</b>	----- di renne
<b>0210 99 39</b>	----- altro
	--- Frattaglie:
	---- altro:
	----- Fegati di volatili:
<b>0210 99 71</b>	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia
<b>0210 99 79</b>	----- altro
<b>0210 99 80</b>	----- altro
<b>0406</b>	Formaggi e latticini:
<b>0406 40</b>	– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>
<b>0406 90</b>	– altri formaggi
	-- altro:
<b>0406 90 35</b>	--- Kefalo-Tyri
	--- altro:
	---- altro
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
	----- superiore a 47% ma inferiore a 72%:
<b>0406 90 85</b>	----- Kefalograviera, Kasseri
<b>0408 11</b>	-- secchi
<b>0408 19</b>	-- altro:
<b>0408 19 20</b>	--- inadatti ad uso alimentare
<b>0410 00 00</b>	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
<b>0504 00 00</b>	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>0511</b>	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
<b>0511 10 00</b>	– Sperma di tori
	– altro:
<b>0511 99</b>	– – altro:
<b>0511 99 10</b>	– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
<b>0601</b>	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
<b>0601 10</b>	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
<b>0601 20</b>	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
<b>0601 20 10</b>	– – piantimi, piante e radici di cicoria
<b>0602</b>	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
<b>0602 90</b>	– altro:
<b>0602 90 10</b>	– – Bianco di funghi (micelio)
<b>0602 90 20</b>	– – Barbatelle di ananassi
<b>0602 90 30</b>	– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole
	– – altro:
	– – – Piante da pien'aria:
	– – – – altre piante da pien'aria:
<b>0602 90 51</b>	– – – – – Piante vivaci
<b>0604</b>	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
<b>0701</b>	Patate, fresche o refrigerate:
<b>0701 10 00</b>	– destinato alla semina
<b>0705</b>	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:
	– Cicorie:
<b>0705 21 00</b>	– – Witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )
<b>0705 29 00</b>	– – altro
<b>0709</b>	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
<b>0709 20 00</b>	– Asparagi

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>0709 90</b>	– altro:
	– – Olive:
<b>0709 90 31</b>	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
<b>0709 90 39</b>	– – – altro
<b>0709 90 40</b>	– – Capperi
<b>0709 90 50</b>	– – Finocchi
<b>0709 90 70</b>	– – Zucchine
<b>0709 90 80</b>	– – Carciofi
<b>0710</b>	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
<b>0710 80</b>	– altri ortaggi o legumi:
<b>0710 80 10</b>	– – Olive
<b>0710 80 80</b>	– – Carciofi
<b>0710 80 85</b>	– – Asparagi
<b>0711</b>	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
<b>0711 20</b>	– Olive
<b>0711 90</b>	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
<b>0711 90 70</b>	– – – Capperi
<b>0713</b>	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
<b>0713 10</b>	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):
<b>0713 10 10</b>	– – destinati alla semina
<b>0713 20 00</b>	– Ceci
	– Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):
<b>0713 39 00</b>	– – altro
<b>0713 90 00</b>	– altro
<b>0714</b>	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
<b>0801</b>	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
<b>0802</b>	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	– Mandorle:
<b>0802 11</b>	– – con guscio
<b>0802 12</b>	– – sgusciate
<b>0802 40 00</b>	– Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.)
<b>0802 50 00</b>	– Pistacchi
<b>0802 60 00</b>	– Noci macadamia
<b>0802 90</b>	– altro
<b>0803 00</b>	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate
<b>0804</b>	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati
<b>0805</b>	Agrumi, freschi o secchi
<b>0806</b>	Uve, fresche o secche:
<b>0806 20</b>	– secche
<b>0807</b>	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
<b>0807 20 00</b>	– Papaie
<b>0808</b>	Mele, pere e cotogne, fresche:
<b>0808 20</b>	– Pere e cotogne:
<b>0808 20 90</b>	– – Cotogne
<b>0809</b>	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
<b>0809 40</b>	– Prugne e prugnole:
<b>0809 40 90</b>	– – Prugnole
<b>0810</b>	Altre frutta, fresche:
<b>0810 40</b>	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :
<b>0810 40 30</b>	– – Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
<b>0810 50 00</b>	– Kiwi
<b>0810 60 00</b>	– Durian
<b>0810 90</b>	– altro
<b>0811</b>	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
<b>0811 20</b>	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	– – altro:
<b>0811 20 39</b>	– – – Ribes nero ( <i>cassis</i> )

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>0811 20 51</b>	--- Ribes rosso
<b>0811 20 59</b>	--- More di rovo o di gelso
<b>0811 20 90</b>	--- altro
<b>0811 90</b>	- altro:
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
<b>0811 90 11</b>	---- Frutta tropicale e noci tropicali
	---- altro:
<b>0811 90 31</b>	---- Frutta tropicale e noci tropicali
<b>0811 90 39</b>	---- altro
	-- altro:
<b>0811 90 50</b>	--- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
<b>0811 90 70</b>	--- Mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>
<b>0811 90 85</b>	--- Frutta tropicale e noci tropicali
<b>0812</b>	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
<b>0812 90</b>	- altro:
<b>0812 90 20</b>	-- Arance
<b>0812 90 30</b>	-- Papaie
<b>0812 90 40</b>	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
<b>0812 90 70</b>	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
<b>0812 90 98</b>	-- altro
<b>0813</b>	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
<b>0813 40</b>	- altre frutta:
<b>0813 40 50</b>	-- Papaie
<b>0813 40 60</b>	-- Tamarindi
<b>0813 40 70</b>	-- Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
<b>0813 40 95</b>	-- altro

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>0813 50</b>	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
	– – – senza prugne:
<b>0813 50 12</b>	– – – – Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
<b>0813 50 15</b>	– – – – altro
	– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
<b>0813 50 31</b>	– – – di noci tropicali
<b>0813 50 39</b>	– – – altro
	– – altri miscugli:
<b>0813 50 91</b>	– – – non contenenti prugne e fichi
<b>0813 50 99</b>	– – – altro
<b>0814 00 00</b>	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
<b>0901</b>	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	– Caffè non torrefatto:
<b>0901 11 00</b>	– – non decaffeinizzato
<b>0901 12 00</b>	– – decaffeinizzato
<b>0901 90</b>	– altro
<b>0902</b>	Tè, anche aromatizzato
<b>0904</b>	Pepe (del genere <i>Piper</i> ); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:
	– Pepe:
<b>0904 11 00</b>	– – non tritate né polverizzate
<b>0904 12 00</b>	– – tritate o polverizzate
<b>0905 00 00</b>	Vaniglia
<b>0906</b>	Cannella e fiori di cinnamomo
<b>0907 00 00</b>	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
<b>0908</b>	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
<b>0909</b>	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
<b>0910</b>	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
<b>0910 10 00</b>	– Zenzero
<b>0910 20</b>	– Zafferano
<b>0910 30 00</b>	– Curcuma
	– altre spezie:
<b>0910 91</b>	– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
<b>0910 99</b>	– – altro:
<b>0910 99 10</b>	– – – Semi di fieno greco
	– – – Timo:
	– – – – non tritati né polverizzati:
<b>0910 99 31</b>	– – – – – Serpillo ( <i>Thymus serpyllum</i> )
<b>0910 99 33</b>	– – – – – altro
<b>0910 99 39</b>	– – – – tritati o polverizzati
<b>0910 99 50</b>	– – – Foglie di alloro
<b>0910 99 60</b>	– – – Curry
<b>1001</b>	Frumento (grano) e frumento segalato:
<b>1001 10 00</b>	– frumento (grano) duro
<b>1001 90</b>	– altro:
<b>1001 90 10</b>	– – Spelta, destinata alla semina
	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato
<b>1001 90 91</b>	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
<b>1002 00 00</b>	Segala
<b>1003 00</b>	Orzo:
<b>1003 00 10</b>	– destinato alla semina
<b>1004 00 00</b>	Avena
<b>1006</b>	Riso
<b>1007 00</b>	Sorgo da granella
<b>1008</b>	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
<b>1102</b>	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
<b>1102 10 00</b>	– Farina di segala
<b>1102 90</b>	– altro
<b>1103</b>	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	– Semole e semolini:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1103 19</b>	-- di altri cereali:
<b>1103 19 10</b>	---- di segala
<b>1103 19 40</b>	---- di avena
<b>1103 19 50</b>	---- di riso
<b>1103 19 90</b>	---- altro
<b>1103 20</b>	- Agglomerati in forma di pellets:
<b>1103 20 50</b>	-- di riso
<b>1104</b>	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:
<b>1104 12</b>	-- di avena
<b>1104 19</b>	-- di altri cereali:
	---- altro:
<b>1104 19 91</b>	---- Focchi di riso
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
<b>1104 22</b>	-- di avena:
<b>1104 22 30</b>	--- mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")
<b>1104 22 50</b>	--- perlati
<b>1104 22 98</b>	---- altro
<b>1104 29</b>	-- di altri cereali:
	---- di orzo:
<b>1104 29 01</b>	---- mondati (decorticati o pilati)
<b>1104 29 03</b>	---- mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")
<b>1104 30</b>	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
<b>1105</b>	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
<b>1106</b>	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
<b>1106 20</b>	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714
<b>1106 30</b>	- dei prodotti del capitolo 8
<b>1107</b>	Malto, anche torrefatto:
<b>1107 10</b>	- non torrefatto:
	-- di frumento:



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
1107 10 11	--- presentato in forma di farina
1107 10 19	--- altro
1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)
1108 14 00	-- Fecola di manioca
1108 19	-- altri amidi e fecole
1108 20 00	– Inulina
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203 00 00	Copra
1204 00	Semi di lino, anche frantumati
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1209	Semi, frutti e spore da sementa:
	– Semi da foraggio:
1209 22	-- di trifoglio ( <i>Trifolium</i> spp.):
1209 23	-- di festuca
1209 24 00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky ( <i>Poa pratensis</i> L.)
1209 25	-- di loglio ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)
1209 29	-- altro
1209 30 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
	– altro:
1209 91	-- Semi di ortaggi
1209 99	-- altro
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	– altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1212 91</b>	-- Barbabietole da zucchero
<b>1212 99</b>	-- altro
<b>1213 00 00</b>	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
<b>1214</b>	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets
<b>1214 90</b>	-- altro
<b>1301</b>	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali
<b>1302</b>	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	-- Succhi ed estratti vegetali:
<b>1302 11 00</b>	-- Oppio
<b>1302 19</b>	-- altro:
<b>1302 19 05</b>	--- Oleoresina di vaniglia
	-- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
<b>1302 32</b>	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
<b>1302 32 90</b>	--- di semi di guar
<b>1302 39 00</b>	-- altro
<b>1501 00</b>	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	-- Grassi di maiale (compreso lo strutto):
<b>1501 00 11</b>	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
<b>1501 00 90</b>	-- Grasso di volatili
<b>1502 00</b>	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
<b>1503 00</b>	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
<b>1504</b>	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
<b>1507</b>	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
<b>1507 10</b>	-- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1507 10 10</b>	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
<b>1507 90</b>	– altro:
<b>1507 90 10</b>	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
<b>1508</b>	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
<b>1509</b>	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
<b>1510 00</b>	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
<b>1511</b>	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
<b>1512</b>	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Olio di cotone e sue frazioni:
<b>1512 21</b>	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo
<b>1512 29</b>	– – altro
<b>1513</b>	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
<b>1515</b>	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Olio di lino e sue frazioni:
<b>1515 11 00</b>	– – Olio greggio
<b>1515 19</b>	– – altro
<b>1515 30</b>	– Olio di ricino e sue frazioni
<b>1515 50</b>	– Olio di sesamo e sue frazioni
<b>1515 90</b>	– altro:
	– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni
	– – – Olio greggio:
<b>1515 90 21</b>	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
<b>1515 90 29</b>	– – – – altro
	– – – altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1515 90 31</b>	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
<b>1515 90 39</b>	– – – – altro
	– – altri oli e loro frazioni:
	– – – Oli greggi:
<b>1515 90 40</b>	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	– – – – altro:
<b>1515 90 51</b>	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
<b>1515 90 59</b>	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi
	– – – altro:
<b>1515 90 60</b>	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	– – – – altro:
<b>1515 90 91</b>	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
<b>1515 90 99</b>	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi
<b>1516</b>	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
<b>1516 10</b>	– Grassi e oli animali e loro frazioni
<b>1516 20</b>	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	– – altro:
<b>1516 20 91</b>	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
	– – – altro:
<b>1516 20 95</b>	– – – – Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	– – – – altro:
<b>1516 20 96</b>	– – – – – Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50% in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba
<b>1516 20 98</b>	– – – – – altro

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1518 00</b>	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:
<b>1518 00 31</b>	– – greggi
<b>1518 00 39</b>	– – altro
<b>1522 00</b>	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	– Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
<b>1522 00 31</b>	– – – paste di saponificazione (soapstocks)
<b>1522 00 39</b>	– – – altro
	– – altro:
<b>1522 00 91</b>	– – – Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)
<b>1522 00 99</b>	– – – altro
<b>1602</b>	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
<b>1602 20</b>	– di fegato di qualsiasi animale:
	– di volatili della voce 0105:
<b>1602 31</b>	– – di tacchino
<b>1602 90</b>	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
<b>1603 00</b>	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
<b>1702</b>	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:
<b>1702 11 00</b>	– – contenenti, in peso, 99% o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
<b>1702 19 00</b>	– – altro
<b>1702 20</b>	– Zucchero e sciroppo d'acero

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1702 30</b>	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio:
<b>1702 30 10</b>	– – Isoglucosio
	– – altro:
	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio:
<b>1702 30 59</b>	– – – – altro
	– – – altro:
<b>1702 30 91</b>	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
<b>1702 40</b>	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
<b>1702 60</b>	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
<b>1702 60 80</b>	– – Sciroppo di inulina
<b>1702 60 95</b>	– – altro
<b>1702 90</b>	– altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
<b>1702 90 60</b>	– – Miele artificiale, anche misto con miele naturale
	– – Zuccheri e melassi, caramellati:
<b>1702 90 71</b>	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 50% o più di saccarosio
	– – – altro:
<b>1702 90 75</b>	– – – – in polvere, anche agglomerati
<b>1702 90 79</b>	– – – – altro
<b>1801 00 00</b>	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
<b>1802 00 00</b>	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
<b>2001</b>	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
<b>2001 90</b>	– altro:
<b>2001 90 10</b>	– – "Chutney" di manghi
<b>2001 90 65</b>	– – Olive
<b>2001 90 91</b>	– – Frutta tropicale e noci tropicali
<b>2001 90 93</b>	– – Cipolle
<b>2005</b>	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
<b>2005 60 00</b>	– Asparagi
<b>2005 70</b>	– Olive

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2005 91 00</b>	-- Germogli di bambù
<b>2005 99</b>	-- altro:
<b>2005 99 20</b>	---- Capperi
<b>2005 99 30</b>	---- Carciofi
<b>2005 99 50</b>	---- Miscugli di ortaggi
<b>2006 00</b>	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
<b>2006 00 10</b>	-- Zenzero
	-- altro:
	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
<b>2006 00 35</b>	---- Frutta tropicale e noci tropicali
	-- altro:
<b>2006 00 91</b>	---- Frutta tropicale e noci tropicali
<b>2006 00 99</b>	---- altro
<b>2007</b>	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
<b>2007 10</b>	-- Preparazioni omogeneizzate:
	-- altro:
<b>2007 10 91</b>	---- di frutta tropicale
	-- altro:
<b>2007 91</b>	-- di agrumi
<b>2007 99</b>	-- altro:
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:
<b>2007 99 20</b>	---- Puree e paste di marroni
	---- altro:
<b>2007 99 93</b>	---- di frutta tropicale e noci tropicali
<b>2007 99 98</b>	---- altro
<b>2008</b>	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	-- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
<b>2008 11</b>	-- Arachidi:
	---- altro, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	---- superiore a 1 kg:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2008 11 92</b>	----- tostate
<b>2008 11 94</b>	----- altro
	----- inferiore o uguale a 1 kg:
<b>2008 11 96</b>	----- tostate
<b>2008 11 98</b>	----- altro
<b>2008 19</b>	-- altro, compresi i miscugli
<b>2008 20</b>	- Ananassi
<b>2008 30</b>	- Agrumi
<b>2008 40</b>	- Pere:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
<b>2008 40 11</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 40 19</b>	----- altro
	----- altro:
<b>2008 40 21</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 40 29</b>	----- altro
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
<b>2008 40 31</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
<b>2008 40 39</b>	----- altro
<b>2008 50</b>	- Albicocche:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
<b>2008 50 11</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 50 19</b>	----- altro
	----- altro:
<b>2008 50 31</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 50 39</b>	----- altro
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:



<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2008 50 51</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
<b>2008 50 59</b>	----- altro
<b>2008 70</b>	- Pesche, comprese le pesche noci:
	-- con aggiunta di alcole:
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
<b>2008 70 11</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 70 19</b>	----- altro
	---- altro:
<b>2008 70 31</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 70 39</b>	----- altro
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
<b>2008 70 51</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
<b>2008 70 59</b>	----- altro
<b>2008 80</b>	- Fragole:
	-- con aggiunta di alcole:
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
<b>2008 80 11</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 80 19</b>	----- altro
	---- altro:
<b>2008 80 31</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 80 39</b>	----- altro
<b>2008 92</b>	-- Miscugli:
	---- con aggiunta di alcole:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 92 12</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
<b>2008 92 14</b>	----- altro
	----- altro:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2008 92 16</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
<b>2008 92 18</b>	----- altro
	----- altro:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 92 32</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
<b>2008 92 34</b>	----- altro
	----- altro:
<b>2008 92 36</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
<b>2008 92 38</b>	----- altro
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- contenenti zuccheri addizionati:
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
<b>2008 92 51</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- altro:
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50% del totale delle frutta presenti:
<b>2008 92 72</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- altro:
<b>2008 92 76</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	---- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	----- uguale o superiore a 5 kg:
<b>2008 92 92</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
<b>2008 92 94</b>	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
<b>2008 99</b>	-- altro:
	--- con aggiunta di alcole:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	----- Zenzero:
<b>2008 99 11</b>	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
<b>2008 99 19</b>	----- altro
	----- altro:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas:
<b>2008 99 24</b>	----- Frutta tropicale
	----- altro:
<b>2008 99 31</b>	----- Frutta tropicale
	----- altro:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas:
<b>2008 99 36</b>	----- Frutta tropicale
	----- altro:
<b>2008 99 38</b>	----- Frutta tropicale
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
<b>2008 99 41</b>	----- Zenzero
<b>2008 99 46</b>	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi
<b>2008 99 47</b>	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
<b>2008 99 51</b>	----- Zenzero
<b>2008 99 61</b>	----- Frutti della passione e guaiave
<b>2009</b>	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Succhi di arancia:
<b>2009 11</b>	-- congelati:
<b>2009 19</b>	-- altro
	- Succhi di pompelmo o di pomelo:

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2009 21 00</b>	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20
<b>2009 29</b>	-- altro
<b>2009 39</b>	-- altro:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
<b>2009 39 11</b>	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
<b>2009 39 19</b>	---- altro
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
	----- Succhi di limone:
<b>2009 39 59</b>	----- senza zuccheri addizionati
<b>2009 49</b>	-- altro:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
<b>2009 49 11</b>	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	---- altro:
<b>2009 49 99</b>	----- senza zuccheri addizionati
<b>2009 80</b>	-- Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:
	-- di un valore Brix superiore a 67:
	--- altro:
	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
<b>2009 80 34</b>	----- Succhi di frutta tropicale
	---- altro:
<b>2009 80 36</b>	----- Succhi di frutta tropicale
<b>2009 80 38</b>	----- altro
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	--- altro:
	---- altro:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:
<b>2009 80 85</b>	----- Succhi di frutta tropicale
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:
<b>2009 80 88</b>	----- Succhi di frutta tropicale
	----- senza zuccheri addizionati:
<b>2009 80 97</b>	----- Succhi di frutta tropicale

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>2009 90</b>	– Miscugli di succhi:
	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	– – – altro:
	– – – – di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
<b>2009 90 41</b>	– – – – – contenenti zuccheri addizionati
<b>2009 90 49</b>	– – – – – altro
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
	– – – – – altro:
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:
<b>2009 90 92</b>	– – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale
	– – – – – senza zuccheri addizionati:
<b>2009 90 97</b>	– – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale
<b>2009 90 98</b>	– – – – – altro
<b>2301</b>	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
<b>2301 10 00</b>	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
<b>2302</b>	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
<b>2302 10</b>	– di granturco
<b>2302 40</b>	– di altri cereali:
<b>2302 50 00</b>	– di legumi
<b>2303</b>	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
<b>2305 00 00</b>	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
<b>2306</b>	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
<b>2306 10 00</b>	– di semi di cotone
<b>2306 20 00</b>	– di semi di lino

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
	– di semi di ravizzone o di colza:
<b>2306 41 00</b>	– – di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico
<b>2306 49 00</b>	– – altro
<b>2306 50 00</b>	– di noce di cocco o di copra
<b>2306 60 00</b>	– di noci o di mandorle di palmisti
<b>2306 90</b>	– altro
<b>2307 00</b>	Fecce di vino; tartaro greggio
<b>2308 00</b>	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
<b>2309</b>	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
<b>2309 90</b>	– altro:
<b>2309 90 10</b>	– Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini
<b>2309 90 20</b>	– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo
<b>3301</b>	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	– Oli essenziali di agrumi:
<b>3301 12</b>	– – di arancio
<b>3301 13</b>	– – di limone
<b>3301 19</b>	– – altro
<b>3301 24</b>	– – di menta piperita ( <i>Mentha piperita</i> )
<b>3301 25</b>	– – di altra menta
<b>3301 29</b>	– – altro:
	– – – di garofano, di niauli, di ylangylang:
<b>3301 29 11</b>	– – – – non deterpenati
<b>3301 29 31</b>	– – – – deterpenati
	– – – altro:
	– – – – deterpenati:
<b>3301 29 71</b>	– – – – – di geranio; di gelsomino; di vetiver
<b>3301 29 79</b>	– – – – – di lavanda o di lavandina

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>3302</b>	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
<b>3302 10</b>	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
<b>3302 10 40</b>	– – – altro
<b>3302 10 90</b>	– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
<b>3501</b>	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
<b>3501 90</b>	– altro:
<b>3501 90 10</b>	– – Colle di caseina
<b>3502</b>	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
<b>3502 20</b>	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte
<b>3502 90</b>	– altro
<b>3503 00</b>	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501
<b>3504 00 00</b>	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
<b>3505</b>	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
<b>3505 10</b>	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
	– – altri amidi e fecole modificati:
<b>3505 10 50</b>	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati
<b>4101</b>	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclari o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:
<b>4101 20</b>	– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati
<b>4101 90 00</b>	– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>
<b>4102</b>	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo
<b>4103</b>	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
<b>4301</b>	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:
<b>4301 30 00</b>	– dei seguenti agnelli: "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe
<b>4301 60 00</b>	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe
<b>4301 80</b>	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:
<b>4301 90 00</b>	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
<b>5001 00 00</b>	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
<b>5002 00 00</b>	Seta greggia (non torta)
<b>5003 00 00</b>	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo